

Matteo Giuli

## L'ABBONDANZA E LA QUIETE. RUOLO E IMPLICAZIONI DELLA POLITICA ANNONARIA A LUCCA IN ETÀ MODERNA

DOI 10.19229/1828-230X/4142017

**SOMMARIO:** Tema fondamentale per lo studio delle realtà politiche di Antico Regime, il mercato annonario è analizzato, in questa sede, con riferimento a un caso locale al contempo rappresentativo e peculiare, quello della Repubblica di Lucca. In questo minuscolo Stato cittadino, l'annona non fu soltanto un imprescindibile strumento di controllo sociale, ma anche un elemento strategico di politica fiscale. Due funzioni distinte e tuttavia connesse, a loro volta indirizzate al mantenimento della quiete pubblica, vero e proprio sinonimo di libertà (la locale *libertas*, ossia l'indipendenza statale). Ne derivò una politica alimentare differenziata territorialmente e quindi contestuale, che esprime al meglio la resilienza con cui l'aristocrazia lucchese governò questo Stato e difese il proprio potere di ceto dominante.

**PAROLE CHIAVE:** *Abbondanza, Quietè pubblica, Indipendenza politica, Politica fiscale, Vischiosità sociale.*

THE ABUNDANCE AND THE QUIET. FOOD POLICY ROLE AND IMPLICATIONS IN LUCCA IN THE EARLY MODERN PERIOD

**ABSTRACT:** *One of the basic topics of studies of the societies of the Ancient Regime, the annona (food policy and market) is analyzed in this essay with reference to the Republic of Lucca, a representative and at the same time peculiar local case. In this tiny State, the annona was not only an indispensable tool for social control, but also a strategic element of fiscal policy. Two distinct and yet connected functions, that aimed at maintaining the public quiet, true synonym of liberty (the local *libertas*, namely the political independence). This developed a territorially differentiated and contextual food policy, that expresses well the resilience with which the local aristocracy governed this State and defended its own power.*

**KEYWORDS:** *Abundance, Public quiet, Political independence, Fiscal policy, Social viscosity.*

Il mercato annonario costituisce un tema cruciale per lo studio delle realtà politiche di Antico Regime e dei relativi processi di formazione statale e formalizzazione istituzionale, così come per l'analisi della loro economia e delle loro dinamiche sociali, soprattutto rispetto ai rapporti tra città e territori rurali<sup>1</sup>. È un'evidenza storiografica assodata,

\* Abbreviazione usata: Asl=Archivio di Stato di Lucca.

<sup>1</sup> La bibliografia a questo proposito è immensa, ma alcuni riferimenti imprescindibili sono i seguenti: M. Aymard, *Venise, Raguse et le commerce du blé pendant la seconde moitié du XVI<sup>e</sup> siècle*, S.E.V.P.E.N., Paris, 1966, pp. 14-43, 112-113; F. Braudel, *Civiltà materiale, economia e capitalismo (secoli XV-XVIII). I. Le strutture del quotidiano*, Einaudi, Torino, 1982, pp. 81-244; A. Guenzi, *Pane e fornai a Bologna in età moderna*, Marsilio, Venezia, 1982, pp. 137-146; O. Cancila, *Baroni e popolo nella Sicilia del grano*, Palumbo, Palermo, 1983, pp. 13-70; C. Casanova, *Le mediazioni del privilegio. Economie e poteri nelle legazioni pontificie del Settecento*, il Mulino, Bologna, 1984, pp. 187-205; C. Tilly,

che d'altronde si basa su un presupposto tutto sommato banale: essendo la fame una necessità primaria della condizione umana, da soddisfare giorno dopo giorno, i problemi legati all'offerta, alla distribuzione e alla circolazione del cibo ricoprono giocoforza un valore decisivo per l'esistenza di qualsiasi società, in ogni tempo e a qualunque latitudine<sup>2</sup>. Inoltre, le modalità degli approvvigionamenti e l'andamento dei prezzi delle derrate – in particolare di quelle cerealicole – hanno spesso inciso sul livello dei salari e sul costo generale delle merci, condizionando anche il valore del reddito immobiliare e il mercato del credito. Per tutti questi basilari motivi, dunque, l'annona può essere considerata sia uno «strumento di pianificazione economica» delle società di Antico Regime, sia uno «strumento euristico» per la loro ricostruzione storica<sup>3</sup>.

Tali aspetti divennero materia di riflessione nel campo della teoria politica soprattutto a partire dal XVI secolo, allorché nell'Europa occidentale cominciarono a delinearsi i principi della ragion di Stato e del mercantilismo, in base ai quali l'annona si affermò come uno dei maggiori obiettivi dell'esercizio pubblico del potere e come uno dei principali dispositivi «giuridico-disciplinari» – per usare le parole di Michel Foucault – della «governamentalità» moderna<sup>4</sup>. In gioco vi erano questioni fondamentali – di polizia in senso lato, e quindi di legittimazione giuri-

*Approvvigionamento alimentare e ordine pubblico nell'Europa moderna*, in C. Tilly (a cura di), *La formazione degli stati nazionali nell'Europa occidentale*, il Mulino, Bologna, 1984, pp. 279-291; G. Tocci, *Le terre traverse. Poteri e territori nei ducati di Parma e Piacenza tra Sei e Settecento*, il Mulino, Bologna, 1985, pp. 13-45; S.L. Kaplan, *Les ventres de Paris. Pouvoir et approvisionnement dans la France d'Ancien Régime*, Fayard, Paris, 1988, pp. 16-30; M. Berengo, *L'Europa delle città. Il volto della società urbana europea tra Medioevo ed Età moderna*, Einaudi, Torino, 1999, pp. 493-519; B. Marin, C. Virlovet, *Introduction*, in B. Marin, C. Virlovet (a cura di), *Nourrir les cités de Méditerranée. Anti-quit -Temps modernes*, Maisonneuve&Larose, Paris, 2004, pp. 13-29.

<sup>2</sup> Cfr. L. Mocarelli, *Non solo Malthus e Sen. Qualche riflessione su origini e cause della scarsit  delle risorse*, in L. Mocarelli (a cura di), *Quando manca il pane. Origini e cause della scarsit  delle risorse alimentari in et  moderna e contemporanea*, il Mulino, Bologna, 2013, pp. 7-18, e G. Alfani, C.   Gr da, *Famines in Europe: An Overview*, in G. Alfani, C.   Gr da (a cura di), *Famine in European History*, Cambridge University Press, Cambridge, 2017, pp. 1-30, oltre a S.L. Kaplan, *Le complot de famine: histoire d'une rumeur au XVIII  si cle*,  ditions de l'EHESS, Paris, 1982, pp. 9-11, 49-56. Una dettagliata rassegna bibliografica sul tema si trova in G. Macri, *Il grano di Palermo fra '500 e '600: prerogative e reti d'interesse*, «Mediterranea - ricerche storiche», VII, n. 18 (2010), pp. 87-110.

<sup>3</sup> Cfr. S. D'Atri, *Adi 2 di marzo 1590 porta fornita. Rupe, il granaio di Ragusa (Dubrovnik)*, «MEFRIM», n. 120/2 (2008), pp. 569-580; F. Costantini, *In tutto differente dalle altre citt . Mercato e contrabbando dei grani a Bergamo in et  veneta*, Centro studi e ricerche Archivio Bergamasco, Bergamo, 2016, pp. 15-22.

<sup>4</sup> Sul concetto di «governamentalit » e sulle sue declinazioni successive nel pensiero di Michel Foucault – dove prender  il significato di «maniera in cui si dirige la condotta degli uomini» – rinvio a M. Foucault, *Sicurezza, territorio, popolazione. Corso al Coll ge de France (1977-1978)*, Feltrinelli, Milano, 2005, pp. 33-35, 88-95, 226-247.

sdizionale<sup>5</sup> – legate al mantenimento dell'ordine sociale e all'organizzazione politica, alla demografia e alla capacità produttiva in ambito economico; questioni che certamente interessavano da vicino qualsiasi entità statale, al di là delle specifiche dimensioni territoriali e delle relative caratteristiche costituzionali, e che tuttavia si palesarono come cronica urgenza soprattutto presso le realtà più piccole, per le quali esistere e conservarsi significava essenzialmente sopravvivere<sup>6</sup>.

In tal senso, le vicende della Repubblica di Lucca sono assai emblematiche, poiché in questo minuscolo Stato cittadino, governato dal patriziato locale, l'annona assunse un ruolo centrale a garanzia della quiete interna, requisito imprescindibile per la conservazione di una «perfetta et assoluta libertà»<sup>7</sup>. L'annona cioè, per tutta l'Età Moderna, vi fu concepita come un fondamentale strumento di gestione paternalistica del potere, che il ceto aristocratico lucchese basava appunto, per sua stessa ammissione, sui «motivi dettati dalla ragione di Stato»<sup>8</sup>. Quelli del «popolo saturo nil est iucundius [...] et famelico nil seditiosus» erano principi ben conosciuti e assimilati dal governo locale, a loro volta basati, attraverso la rilettura dei testi di Tacito, sulla giurisprudenza dell'antica Roma, e in particolare sulla politica adottata da Ottaviano Augusto per «stabilire più securamente il suo usurpato imperio»<sup>9</sup>.

<sup>5</sup> Sugli obiettivi (anche) alimentari (in particolare cerealicoli) del «dispositivo di polizia» di Antico Regime, si veda P. Napoli, *Naissance de la police moderne. Pouvoir, normes, société*, La Découverte, Paris, 2003, pp. 69-107. Sulla giurisdizione (*iurisdictio*) come categoria fondamentale dell'esercizio del potere e della sua percezione in Età Moderna, si veda A. Stopani, *La production des frontières. État et communautés en Toscane (XVI<sup>e</sup>-XVIII<sup>e</sup> siècles)*, École française de Rome, Roma, 2008, pp. 403-406.

<sup>6</sup> Sul problema della conservazione delle piccole realtà statuali di Antico Regime, la bibliografia è assai consistente; in questa sede ci limitiamo a un rinvio a M. Bazzoli, *Il piccolo stato nell'età moderna. Studi su un concetto della politica internazionale tra XVI e XVIII secolo*, Jaca Book, Milano, 1990, pp. 33-58, e a B.A. Raviola, *L'Europa dei piccoli stati. Dalla prima età moderna al declino dell'Antico Regime*, Carocci, Roma, 2008, pp. 78-84.

<sup>7</sup> Asl, *Offizio sopra la Giurisdizione*, n. 53, III, cc. 130r-184v. La *libertas* di Lucca, ormai depurata dalle istanze del dibattito politico interno, per tutta l'Età Moderna coincide con la mera autonomia statale, goduta sotto la protezione dell'Aquila asburgica: cfr. R. Sabbatini, *Le Mura e l'Europa. Aspetti della politica estera della Repubblica di Lucca (1500-1799)*, FrancoAngeli, Milano, 2012, pp. 39-43, 122-131. Sull'endiadi lucchese tra quiete e libertà, rinvio a M. Giuli, *Quiete e libertà. Il Magistrato dei Segretari nella Lucca del Settecento*, «Giornale di storia», n. 9 (2012), pp. 1-22.

<sup>8</sup> Asl, *Offizio sopra la Giurisdizione*, n. 53, III, cc. 130r-184v.

<sup>9</sup> *Ibidem*. Nella Lucca di Antico Regime le opere di Tacito dovevano essere piuttosto diffuse, come appare da un lungo commento scritto da autore ignoto tra fine Cinquecento e inizio Seicento, conservato in Asl, *Biblioteca manoscritti*, n. 23: cfr. S. Bonghi, *Inventario del R. Archivio di Stato in Lucca*, IV, Giusti, Lucca, 1888, p. 318. Sul modello annonario della Roma antica, messo ben in luce dal dibattito fisiocratico nell'Europa settecentesca (si pensi al *Mémoire sur les bleds* di Claude Dupin o ai *Dialogues sur le commerce des bleds* di Ferdinando Galiani), si veda anche A.M. Pult Quaglia, «Per provvedere ai popoli. Il sistema annonario nella Toscana dei Medici», Olschki, Firenze, 1990, pp. 11-30.

Si trattava, in sostanza, del connubio tra la tradizionale concezione poliziesca dello Stato, la cui essenza veniva fatta consistere «nel numero e nella ricchezza del popolo», e il significato sempre attuale dell'antico apologo sulla «proporzione di membra», per cui «le braccia e le gambe», qualora fossero state «deboli et inferme», non avrebbero potuto sostenere a lungo un «corpo prospero e robusto»<sup>10</sup>. La conservazione politica di Lucca veniva così accomunata alla fisiologia umana: con una «plebe [...] poco numerosa e povera», ben difficilmente la nobiltà sarebbe stata abbastanza «ricca e copiosa» da garantire «il decoro, la sicurezza e l'essenza» della Repubblica<sup>11</sup>; come si vede, l'organizzazione interna del mercato annonario non rappresentava appena una preoccupazione particolare, di tipo cetuale, ma era un problema più ampio e strutturale, che coinvolgeva le sorti generali dello Stato lucchese e della sua *libertas*.

### Il caso lucchese tra peculiarità e rappresentatività

La città di Lucca era la capitale di uno Stato definito «sterile» di grani e di «altri simili vittuali»<sup>12</sup>. Il suo territorio, composto di una pianura ridotta, «e questa in parte paludosa e in parte soggetta alle inondazioni, di colline calcaree o selciose, e di montagne altissime e dirupate», lo rendeva «poco adatto alla coltura de'cereali»<sup>13</sup>. In base alle stime su cui per tutta l'Età Moderna il governo lucchese basò la propria politica annonaria, la produzione cerealicola locale non era affatto in grado di soddisfare le esigenze alimentari interne, che in condizioni normali restavano scoperte almeno per la metà dell'anno, o addirittura per due terzi secondo le valutazioni più pessimistiche<sup>14</sup>. Si tratta di calcoli che all'occorrenza potevano persino essere gonfiati e abilmente sfruttati per determinate ragioni politiche – ad esempio quando Lucca doveva giustificare il proprio diniego rispetto alle sovvenzioni richieste da parte imperiale, come accadde a più riprese durante la Guerra di successione

<sup>10</sup> Asl, *Consiglio Generale*, n. 532, pp. 45-64.

<sup>11</sup> *Ibidem*.

<sup>12</sup> Asl, *Offizio sopra la Giurisdizione*, n. 53, III, cc. 130r-184v.

<sup>13</sup> Cfr. A. Mazzarosa, *Osservazioni sopra l'annona lucchese*, in *Atti della Reale Accademia Lucchese di scienze, lettere ed arti*, III, Tipografia Bertini, Lucca, 1827, pp. 37-61.

<sup>14</sup> Asl, *Consiglio Generale*, n. 399, p. 129: vi si definisce Lucca come «un Paese dove la raccolta del grano non è sufficiente al consumo per due terzi dell'anno»; n. 400, pp. 177-181, 300-302: vi si evidenzia che «la Repubblica, in riguardo alla scarsezza de'proprij raccolti per l'angustia del Paese, per la maggior parte sterile e montuoso, non ha grani sufficienti che per la metà dell'anno».

spagnola<sup>15</sup> – e che tuttavia, in assenza di riscontri più precisi, sono da considerare tutto sommato verosimili.

D'altro canto, l'area rurale delle Sei Miglia, cioè la parte del contado lucchese immediatamente a ridosso della città, proprio per la «scarsità di terreni et abbondanza d'huomini» fu sottoposta fin dal Medioevo ad un regime di sfruttamento agricolo piuttosto intenso<sup>16</sup>. Era un'area caratterizzata dalla presenza di una proprietà fondiaria concentrata e al contempo frammentata (in larga misura nelle mani dell'aristocrazia urbana, laica ed ecclesiastica), al cui interno prevalevano campi di ridotte dimensioni, destinati soprattutto alla cerealicoltura e gestiti in regime di piccola conduzione familiare-patriarcale, secondo quella che era una caratteristica di buona parte della società rurale dell'epoca<sup>17</sup>. In linea di massima, le proprietà più decentrate venivano dirette tramite lo strumento del livello in terza-quarta generazione o addirittura in perpetuo, mentre le terre migliori, più vicine alla città e organizzate in fattorie, erano affidate a *salani* (locatari rurali) con contratti ricchi di elementi parziari, basati sull'affitto in generi a canone fisso e/o misto; l'elemento principale di tali contratti era il grano, spesso affiancato da altri prodotti, come vino, olio, frutta, legna, foglia di gelso e/o farina di castagne<sup>18</sup>.

Considerando tutto questo contesto geografico e produttivo, tra le file del governo lucchese si riteneva che solo un meccanismo di distribuzione alimentare attentamente controllato dalla capitale potesse permettere alla Repubblica di evitare il pericolo della carestia e lo scoppio di una «qualche sollevazione o sedizione di popolo»<sup>19</sup>. Era una convinzione che poggiava sui tradizionali principi dell'economia morale e del

<sup>15</sup> Asl, *Consiglio Generale*, n. 400, pp. 177-181, 300-302.

<sup>16</sup> «Dal 700 d.C., data in cui iniziano le testimonianze scritte, l'area della piana di Lucca e delle colline circostanti è caratterizzata da un intenso sfruttamento agricolo [...], strutturata dal mercato urbano, ed abitata da una popolazione relativamente densa, organizzata in un reticolo di insediamenti molto dispersi»: cfr. C. Wickham, *Comunità e clientele nella Toscana del XII secolo. Le origini del comune rurale nella Piana di Lucca*, Viella, Roma, 1995, p. 57. Su questa situazione, evidenziata peraltro da buona parte della letteratura odepórica dell'epoca, si vedano anche R. Mazzei, *La società lucchese del Seicento*, Pacini Fazzi, Lucca, 1977, pp. 119-124, e M. Giuli, *Il governo di ogni giorno. L'amministrazione quotidiana in uno Stato di Antico Regime (Lucca, XVII-XVIII secolo)*, École française de Rome, Roma, 2012, pp. 346-348.

<sup>17</sup> Cfr. G. Giorgetti, *Contadini e proprietari nell'Italia moderna. Rapporti di produzione e contratti agrari dal secolo XVI a oggi*, Einaudi, Torino, 1974, pp. 138-140; M. Barbagli, *Sotto lo stesso tetto. Mutamenti della famiglia italiana dal XV al XX secolo*, il Mulino, Bologna, 1984, pp. 203-215.

<sup>18</sup> Cfr. M. Berengo, *Nobili e mercanti nella Lucca del Cinquecento*, Einaudi, Torino, 1965, pp. 301-309; R. Sabbatini, *I Guinigi tra '500 e '600. Il fallimento mercantile e il rifugio nei campi*, Pacini Fazzi, Lucca, 1979, pp. 97-98, 128-136.

<sup>19</sup> Asl, *Ufficio sopra la Giurisdizione*, n. 53, III, cc. 130r-184v.

giusto prezzo, così come sui vincoli solidaristici del paternalismo politico e della carità pubblica di matrice cristiana, finalizzati ad assicurare in ogni momento un livello di alimentazione tale da garantire, in chiave sociale, il mantenimento dell'ordine pubblico<sup>20</sup>.

Ne derivò un patto non scritto di reciproca lealtà, entro cui il governo lucchese intese sempre inquadrare i suoi rapporti coi governati, secondo uno schema che, quantomeno a livello teorico, rifletteva una concezione organicista della società; tale schema attribuiva a ogni individuo un ruolo specifico all'interno del sistema annonario, garantendo a ciascuno di avere quanto dovuto in base alla posizione ricoperta rispetto agli altri, così da raggiungere una situazione di equilibrio tra tutti gli attori economici che, nella mutevole veste di produttori, rivenditori e consumatori, erano implicati nelle transazioni alimentari<sup>21</sup>.

Tra le file del patriziato locale, infatti, si riteneva che governanti e governati fossero vincolati da una virtuale «obbligazione contratta reciprocamente», da soddisfare senza esitazioni: come i primi avevano la responsabilità politica di occuparsi della sussistenza dei secondi, cioè di «provvedere li sudditi del vitto necessario», così i secondi avevano il dovere morale di nutrirsi dei generi alimentari forniti dai primi, in modo da favorire, accollandosi il consumo dei prodotti «per loro servizio com-

<sup>20</sup> Per il termine “economia morale”, è d'obbligo il rinvio a E.P. Thompson, *Società patrizia, cultura plebea. Otto saggi di antropologia storica sull'Inghilterra del Settecento*, Einaudi, Torino, 1981, pp. 57-122. Per il concetto di “carità pubblica”, legato alle implicazioni che in Antico Regime la morale cristiana comportava rispetto al mondo degli affari, si vedano W. Panciera, *Fiducia e affari nella società veneziana del Settecento*, CLEUP, Padova, 2000, pp. 90-96, e P. Vismara, *Oltre l'usura. La Chiesa moderna e il prestito a interesse*, Rubbettino, Soveria Mannelli, 2005, pp. 101-126. Sulla dottrina del giusto prezzo – un prezzo complessivamente stabile e generalmente accessibile anche nei periodi di stagnazione agricola – e sui suoi principi di origine scolastica, si rinvia a M. Martinat, *Le juste marché. Le système annonaire romain aux XVI<sup>e</sup> et XVII<sup>e</sup> siècles*, École française de Rome, Roma, 2004, pp. 67-83, P. Prodi, *Settimo non rubare. Furto e mercato nella storia dell'Occidente*, il Mulino, Bologna, 2009, pp. 79-85, e R. Rosolino, *Il giusto prezzo. Mercati e giustizia in una città d'ancien régime (Corleone, secoli XVI-XVII)*, il Mulino, Bologna, 2011, pp. 117-157. Sul controllo dei prezzi annonari tramite le politiche di stoccaggio cerealicolo, si veda B. Marin, C. Virlovet, *Introduction*, in B. Marin, C. Virlovet (a cura di), *Entrepôts et trafics annonaires en Méditerranée. Antiquité-Temps modernes*, École française de Rome, Roma, 2016, pp. 1-10.

<sup>21</sup> La concezione organicista della distribuzione sociale dei beni, nella prospettiva dell'antropologia economica, è stata analizzata a partire dal classico K. Polany, *La grande trasformazione*, Einaudi, Torino, 1974, pp. 57-72. Sulla variabilità del ruolo di chi partecipava agli scambi commerciali, e dunque dei relativi comportamenti, contingenti e mai predeterminati, si vedano: R. Ago, *Popolo e papi. La crisi del sistema annonario*, in A. Caracciolo (a cura di), *Subalterni in tempo di modernizzazione. Nove studi sulla società romana nell'Ottocento*, FrancoAngeli, Milano, 1985, pp. 17-47; S.L. Kaplan, *Principio di mercato e piazza di mercato nella Francia del XVIII secolo*, «Quaderni storici», n. 58/1 (1985), pp. 225-240; S. Laudani, *Pane, politica e consenso nella Palermo del '700*, in B. Marin, C. Virlovet (a cura di), *Nourrir les cités de Méditerranée* cit., pp. 419-442.



prati e destinati», il buon andamento delle finanze statali<sup>22</sup>. In ragione di questo patto di reciproco scambio, dal quale dipendevano sia il corretto funzionamento del sistema annonario nel suo complesso – con tutte le implicazioni fiscali che ne derivavano – sia il mantenimento dell’armonia sociale, governo e sudditi non dovevano mai venir meno ai loro obblighi rispettivi – fondati «sopra la ragion naturale» – di paterna sollecitudine nel primo caso, di filiale devozione nel secondo<sup>23</sup>. In un contesto del genere, chi operava all’interno di canali produttivi e commerciali alternativi a quelli stabiliti dallo Stato, facendo concorrenza all’attività delle istituzioni annonarie, veniva allora tacciato di voler contribuire a una «diminuzione grande» del «pubblico erario» o addirittura, in un’ottica catastrofista, a un suo «totale disfacimento»<sup>24</sup>.

Date queste premesse, la normativa annonaria lucchese non poteva che essere sovrabbondante e rigida, in tal senso tipica di una società di Antico Regime. Essa si avvaleva di una rete molto fitta di strumenti giuridico-disciplinari («bandi» e «notificationi»), continuamente aggiornati e rinnovati nei minimi dettagli, modellati sulle forme assunte di volta in volta dalle pratiche illecite della realtà quotidiana<sup>25</sup>. Ciò faceva di Lucca un vero e proprio Stato-mercante, che si proponeva di governare il commercio dei viveri – in particolare dei generi cerealicoli o comunque «panizzabili» – secondo un ideale modello amministrativo-dirigistico di stampo poliziesco<sup>26</sup>. Cercando di regolare i vari passaggi del circuito agricolo-annonario e di determinare a priori le esigenze nutritive della Repubblica, uno degli obiettivi di tale normativa era anche quello di costruire tra le parti implicate negli scambi un vero e proprio rapporto di fiducia, il cui consolidamento era ritenuto indispensabile per dare stabilità al mercato, attenuare i rischi della scarsità ali-

<sup>22</sup> Asl, *Offizio sopra la Giurisdizione*, n. 53, III, cc. 130r-184v.

<sup>23</sup> *Ibidem*. Questo accordo non scritto tra governo e sudditi è un elemento intrinseco, a livello di teoria annonaria, delle società di Antico Regime, come si evidenzia in S.L. Kaplan, *Les ventres de Paris* cit., pp. 15-16, e in M. Martinat, *Le juste marché* cit., pp. 2-5.

<sup>24</sup> Asl, *Offizio sopra la Giurisdizione*, n. 53, III, cc. 130r-184v.

<sup>25</sup> Di normativa «sovrabbondante e rigida», relativamente alle politiche annonarie di Antico Regime, si parla in M. Foucault, *Nascita della biopolitica. Corso al Collège de France (1978-1979)*, Feltrinelli, Milano, 2005, pp. 37-38. Sull’«intricatissima selva di leggi, di regolamenti, di speciali provvigioni» e sulla «farraginoso organizzazione» che inquadrava e disciplinava tali politiche, si vedano A. Guenzi, *Pane e formai a Bologna* cit., pp. 137-146, e M.A. Romani, *Nella spirale di una crisi. Popolazione, mercato e prezzi a Parma tra Cinque e Seicento*, Giuffrè, Milano, 1975, pp. 89-105.

<sup>26</sup> Sul concetto di «Stato-mercante», si veda la politica annonaria di Genova, anch’essa caratterizzata da problemi di insufficienza cerealicola simili a quelli di Lucca: E. Grendi, *La repubblica aristocratica dei genovesi. Politica, carità e commercio fra Cinque e Seicento*, il Mulino, Bologna, 1987, pp. 175-208; P. Calcagno, *Il Dominio genovese e il grano in Antico Regime: un sistema federale sotto la sorveglianza dello Stato*, «Storia urbana», n. 134 (2012), pp. 75-94.

mentare e garantire di conseguenza la conservazione della quiete sociale<sup>27</sup>.

L'incessante produzione legislativa alla base dell'annona lucchese, così come accadeva nelle altre realtà politiche di Antico Regime, si dispiegava allora secondo una prospettiva accentratrice (o meglio, «urbanocentrica»), orientata a favorire la «gola» della città (ovvero i consumatori) a scapito degli interessi del contado (cioè dei produttori)<sup>28</sup>. La volontà progettuale – nemmeno troppo nascosta – era quella di gerarchizzare il territorio della Repubblica, costruendolo attorno alla città di Lucca e all'esigenza di conservarla «grassa et abbondante»<sup>29</sup>.

Quest'ultimo aggettivo – «abbondante» – è da prendere alla lettera, come dimostra anche il nome attribuito alla più importante istituzione annonaria dello Stato, l'Offizio sopra l'Abbondanza, creato nel 1473 con l'incarico di provvedere «la città di stara cento mila per il meno di

<sup>27</sup> D'altra parte, «il mercato era percepito all'epoca come un rischio, che da un lato coinvolgeva probabilmente il mercante, dall'altro sicuramente il compratore»: cfr. M. Foucault, *Nascita della biopolitica* cit., p. 38; si vedano anche J.-Y. Grenier, *L'économie d'Anticieu Régime. Un monde de l'échange et de l'incertitude*, Albin Michel, Paris, 1996, pp. 417-489, e L. Fontaine, *L'économie morale. Pauvreté, crédit et confiance dans l'Europe préindustrielle*, Gallimard, Paris, 2008, pp. 255-307. Sull'importanza della costruzione di rapporti di fiducia per il funzionamento delle economie di Antico Regime, si rinvia a W. Panciera, *Fiducia e affari* cit., pp. 71-89 e N. Rolla, *La piazza e il palazzo. I mercati e il vicariato di Torino nel Settecento*, Pisa University Press, Pisa, 2010, pp. 78-89, 145-154; a tal proposito, Paolo Prodi ha definito la *bona fides* come «anima del commercio», per cui «la violazione delle regole commerciali non è riconducibile tanto a discorsi di dottrina giuridica quanto al comportamento etico fondamentale della fiducia come osservanza dei patti»: cfr. P. Prodi, *Settimo non rubare* cit., pp. 119-123.

<sup>28</sup> Sulla preminenza attribuita alla città e ai consumatori da parte delle politiche annonarie di Antico Regime – fino alle critiche settecentesche dei fisiocratici – si vedano E.P. Thompson, *Società patrizia, cultura plebea* cit., pp. 64-65, 90-91, M. Foucault, *Sicurezza, territorio, popolazione* cit., pp. 33-35, 241-249, e L. Fontaine, *L'économie morale* cit., pp. 263-266. Per le sue diramazioni in area italiana: J. Revel, *Les privilèges d'une capitale: l'approvisionnement de Rome à l'époque moderne*, «Mélanges de l'École française de Rome», n. 87 (1975), pp. 461-493; A. Guenzi, *La tutela del consumatore nell'antico regime. I «vittuali di prima necessità» a Bologna*, in P. Prodi (a cura di), *Disciplina dell'anima, disciplina del corpo e disciplina della società tra medioevo ed età moderna*, il Mulino, Bologna, 1994, pp. 733-756; I. Fazio, «Sterilissima di frumenti. L'annona della città di Messina in età moderna (XV-XIX secolo)», *Lussografica*, Caltanissetta, 2005, pp. 31-39, 97-101; M. Knapton, *Le campagne trevigiane: i frutti di una ricerca*, «Società e storia», n. 130 (2010), pp. 771-800. Per una comparazione su scala europea: S.L. Kaplan, *Les ventres de Paris* cit., pp. 15-98; P. Piasenza, *Polizia e città. Strategie d'ordine, conflitti e rivolte a Parigi tra Sei e Settecento*, il Mulino, Bologna, 1990, pp. 101-155; H.L. Root, *Politiques frumentaires et violence collective en Europe au XVIII<sup>e</sup> siècle*, «Annales HSS», a. 45, n. 1 (1990), pp. 167-189. Di «gola» della città si parla in M. Montanari, *La fame e l'abbondanza. Storia dell'alimentazione in Europa*, Laterza, Roma-Bari, 1993, pp. 67-71.

<sup>29</sup> Il virgolettato è ripreso da M. Brogi, *Tra abbondanza e carestia. Per una storia dell'alimentazione lucchese dal Medioevo al XIX secolo*, Istituto Storico Lucchese, Lucca, 1995, pp. 35-45.



grano», una quota da mantenere «sempre ferma e stabile» per il sostentamento dei sudditi in «ogni accidente di penuria e di guerre»<sup>30</sup>. Col passare del tempo, quest'istituzione arrivò ad assumere una funzione fondamentale anche dal punto di vista della circolazione monetaria e del credito, fino a trasformarsi nella vera e propria banca centrale della Repubblica; attorno all'Abbondanza, soprattutto a partire da metà Seicento, cominciò così a ruotare non solo l'intero apparato cerealicolo dello Stato, ma anche tutto il suo sistema finanziario.

Di conseguenza tale istituzione incarnò al meglio, forse più di ogni altra, quella vischiosa commistione di ruoli pubblici e interessi privati che Niccolò Machiavelli, già nel primo Cinquecento, aveva indicato come una delle caratteristiche più marcati della società aristocratica lucchese<sup>31</sup>. In un contesto del genere, il controllo dei molteplici incarichi attribuiti a essa divenne un'importante posta in palio per il potere oligarchico della città e la gestione del commercio cerealicolo si trasformò giocoforza in un obiettivo primario, ma anche in uno strumento essenziale, della competizione politica all'interno della Repubblica<sup>32</sup>.

La maggior tutela alimentare che l'Abbondanza e le altre istituzioni annonarie accordarono a Lucca rispetto al suo contado fu il riflesso di una politica differenziata di conservazione della quiete sociale, alla cui urgenza il governo locale attribuiva una gradazione differente in rapporto al contesto spaziale di riferimento e alla distanza geografica tra le varie comunità rurali e la capitale-dominante<sup>33</sup>. La quiete che si voleva preservare attraverso l'annona, infatti, era anzitutto la quiete cittadina, e con essa la quiete delle adiacenti Sei Miglia; ciò accadeva perché la *libertas* da tutelare era essenzialmente quella su cui si fondava il potere politico-economico del patriziato, che a Lucca era di esclusiva estrazione

<sup>30</sup> Asl, *Offizio sopra l'Abbondanza*, n. 2, I, c. 1r; Asl, *Libri di corredo alle carte della Signoria*, n. 2, cc. 1r-44r.

<sup>31</sup> Cfr. *Sommario delle cose della città di Lucca*, in N. Machiavelli, *Opere*, I, a cura di C. Vivanti, Einaudi-Gallimard, Torino-Paris, 1997, pp. 715-721.

<sup>32</sup> Sull'annona come allettante opportunità politico-economica tra interessi privati e risorse pubbliche, spesso al limite del lecito, si vedano anche: J.-C. Waquet, *De la corruption. Morale et pouvoir à Florence aux XVII<sup>e</sup> et XVIII<sup>e</sup> siècles*, Fayard, Paris, 1984, pp. 40-76; E. Grendi, *Il Cervo e la repubblica. Il modello ligure di antico regime*, Einaudi, Torino, 1993, pp. 95-105; G. Vertecchi, *Il «masser ai formenti in Terra Nova». Il ruolo delle scorte granarie a Venezia nel XVIII secolo*, CROMA-Università degli Studi Roma Tre, Roma, 2009, pp. 101-141; L. Parziale, *Nutrire la città. Produzione e commercio alimentare a Milano tra Cinque e Seicento*, FrancoAngeli, Milano, 2009, pp. 45-100; M. Martinat, *Il Consolato e l'Annona. La gestione dell'approvvigionamento alimentare a Lione in età moderna: tra interessi particolari e pubblica utilità*, «Storia urbana», n. 134 (2012), pp. 95-113; G. Macri, *Il grano di Palermo fra '500 e '600 cit.*, pp. 87-110.

<sup>33</sup> Cfr. M. Giuli, *Legge, contrabbando, territorio. L'annona lucchese tra Sei e Settecento*, «Quaderni storici», n. 139/1 (2012), pp. 161-190.

urbana. Dal punto di vista della progettualità politica locale, in sostanza, qualsiasi potenziale di rivolta sociale andava tenuto lontano, prima di tutto, dalla capitale e dal suo dominio più immediato.

### **L'abbondanza della città: topografia annonaria di Lucca**

Dal momento che l'abbondanza alimentare da garantire era soprattutto quella urbana, diventa allora fondamentale ricostruire la conformazione topografica del commercio dei viveri all'interno della città di Lucca, formata da luoghi specifici e funzionali non solo a livello politico ed economico, ma anche dal punto di vista del controllo sociale. In questo senso, occorre prendere le mosse dal mercato delle *grasce* di piazza San Michele, principale spazio commerciale urbano e punto di riferimento anche per i contadini delle Sei Miglia. Tale mercato era sottoposto ad una normativa puntuale e dettagliata, che mirava a trasformarlo in un vero e proprio luogo di giustizia, dove poter trovare viveri in abbondanza e a prezzo contenuto (il giusto prezzo, già evocato in precedenza)<sup>34</sup>.

Visto che, per evitare qualsiasi sospetto di *appalto*, ossia di incetta speculativa, ogni transazione cerealicola doveva svolgersi pubblicamente ed essere precisamente localizzata, la vendita dei prodotti «panizzabili» nella città di Lucca poteva avvenire solo all'interno di questa piazza, i cui operatori commerciali erano sottoposti ad attenta sorveglianza<sup>35</sup>. Particolarmente serrati, in tal senso, erano i controlli nei confronti dei *vendugliori*, che smerciavano i prodotti messi a disposizione dai proprietari fondiari e dagli agricoltori, e nei confronti dei *misuratori*, che provvedevano alla loro pesatura e quantificazione; lavorando ogni giorno a stretto contatto, tali operatori erano infatti sospettati di poter stipulare sottobanco accordi di reciproco vantaggio, in frode di produttori e consumatori.

I misuratori, in particolare, erano sei agenti pubblici, nominati nel luglio di ogni anno, subito dopo il periodo dei raccolti, da parte dell'Ufficio sopra gli Appalti, istituzione che, come da sua denominazione, doveva evitare gli accumuli speculativi dei prodotti cerealicoli – ciò «che si diceva in antico incanovare, infondacare, o far fondaco o canova, e

<sup>34</sup> Sul mercato come «luogo di giustizia», o meglio ancora «di giurisdizione», si veda di nuovo M. Foucault, *Nascita della biopolitica* cit., pp. 37-38, per il quale nelle economie di Antico Regime «doveva manifestarsi nello scambio e formularsi nel prezzo qualcosa come la giustizia»; si trattava di una giustizia distributiva, soprattutto in relazione al commercio alimentare, grazie a cui «se non i più poveri, almeno alcuni dei più poveri, potessero acquistare determinati beni alle stesse condizioni dei più ricchi». Nella medesima ottica, secondo Paolo Prodi, il mercato di Antico Regime va considerato come *forum*, ossia come il luogo del «giudizio collettivo sul valore delle cose»: cfr. P. Prodi, *Settimo non rubare* cit., pp. 9-23.

<sup>35</sup> Asl, *Statuti del Comune di Lucca*, n. 17, IV, cap. 231, p. 265rv.

ne'tempi più vicini appalto o appaltare»<sup>36</sup>. A essi era affidata, tramite precedente sorteggio, una zona specifica di piazza San Michele, su cui esercitare in maniera esclusiva le proprie competenze. Proprio per evitare qualsiasi tipo di speculazione o di adulterazione dei prodotti in vendita, ogni anno l'Offizio sopra gli Appalti doveva ricordare ai misuratori, nell'atto stesso della loro elezione, l'obbligo di non portare «aiuto, favore o acquiescenza ad alcuno incettatore o appaltatore», né di accettare «fuori della piazza assegnatali altra sorte o quantità di biade, grani, mesture e farine ancora di castagne»<sup>37</sup>.

Per ricostruire l'organizzazione del mercato in San Michele, è assai interessante un documento del 1705, redatto dall'agrimensore Giovanni Francesco Gabrielli su richiesta dell'Offizio sopra la Grascia, l'istituzione che a Lucca aveva l'incarico di occuparsi dei «minuti artifici»<sup>38</sup>. Sei anni prima, nel settembre del 1699, il governo aveva infatti deciso il «reattamento» di questa piazza, che voleva «restaurare et abbellire» predisponendo fino a una somma massima di duemila scudi. Per trovare il modo di coprire il costo dei lavori, era stato stabilito di tassare gli oltre cento operatori commerciali che solevano frequentarla, visto che da tale «reattamento» essi avrebbero tratto un certo vantaggio (così almeno si pensava)<sup>39</sup>.

Tramite questa nuova imposta, si immaginava pertanto di poter ricavare «una somma tenuissima di scudi sessanta l'anno, da repartirsi [...] a proportion dell'essercitio più e meno lucroso»; a tal proposito, «per togliere le confusioni», fu deciso di assegnare «a ciascheduno de i venditori il suo luogo misurato, con farsene la descrizione e cartone», sistemando ognuno di essi «con buon ordine et a fila», e ancora «distinguendo la specie de i medesimi venditori per renderla più praticabile»<sup>40</sup>. Alla tassa in questione, da pagare in rate trimestrali, fu subito attribuita una durata indeterminata, in considerazione del fatto che questa piazza, nei tempi successivi, avrebbe potuto aver bisogno di ulteriori

<sup>36</sup> Cfr. S. Bongi, *Inventario cit.*, II, Giusti, Lucca, 1876, p. 226. La normativa di riferimento per l'attività dell'Offizio sopra gli Appalti si trova in Asl, *Decreti penali*, Q. 67, pp. 291-298.

<sup>37</sup> Asl, *Offizio sopra gli Appalti*, n. 1 (11 luglio 1703, 15 luglio 1707, 14 luglio 1710, 11 luglio 1716).

<sup>38</sup> L'Offizio sopra la Grascia doveva provvedere a «tutta la giurisdizione [...] sopra i macellari, fornai, venditori di commestibili, lavoratori e venditori di cose di lino e di cotone, di mercerie, calzolari, calzettai, rigattieri, ferraoli o venditori di ferrami, orefici [...] e per certi effetti e dentro certi limiti sopra i fabbricieri di ferri, tintori, vetturali, pannaioli e speziali»; in particolare, però, il termine «grascia» si riferiva essenzialmente ai prodotti necessari all'alimentazione e soprattutto ai generi di natura cerealicola: cfr. M. Brogi, *Le istituzioni annonarie lucchesi cit.*, pp. 382-383, e S. Bongi, *Inventario cit.*, II, pp. 230-231.

<sup>39</sup> Asl, *Offizio sopra la Grascia*, n. 196, cc. 1r-84v.

<sup>40</sup> *Ibidem*.

interventi di restauro. Eccezion fatta per la zona occupata dai *biadaioi*, ai quali era stata concessa una sorta di prelazione topografica, tutte le altre assegnazioni furono estratte a sorte<sup>41</sup>.

Questa suddivisione fu attuata, per la prima volta, nell'estate del 1705, al termine dei lavori di «reattamento». Ne derivò appunto il documento in questione, intitolato *Libro del Repartimento de i Luoghi della Piazza di S. Michele di Lucca*. Quest'ultima fu suddivisa in 144 zone, di cui appena 8 rimasero scoperte: 59 furono occupate da venditori di *ortaglie*, 27 da *biadaioi*, 23 da *merciari*, *gigliettari* e *setaioli*; 7 rispettivamente da *fruttaroli* e da venditori di *vagellami* e *ciottori*; 5 da venditori di legumi, semi e sacchetti; 3 rispettivamente da venditori di formaggi e *butirro* e da *oliaroli*; infine, una zona fu occupata da venditori di limoni e un'altra da venditori di *ferramenti*<sup>42</sup>.

Il valore della tassa da pagare, diverso a seconda del tipo di commercio e della zona occupata, oscillava da un minimo annuale di una lira e otto soldi, per i venditori di limoni, ad un massimo annuale di cinque lire e diciotto soldi per i merciai della zona 23, per i venditori di ferramenta della zona 24 e per i *biadaioi* delle zone 116-123 e 125-144 (si veda la tabella sottostante). Il governo si rese subito conto che l'ammontare complessivo della tassa relativa a questa spartizione avrebbe dato un'eccedenza annua di lire 33.2 rispetto alla somma di 60 scudi inizialmente calcolata, e tuttavia decise di non decretare alcuna riduzione, così da prevenire eventuali mancanze oppure evasioni, o ancora improvvise vacanze di titolarità delle zone assegnate, «o per morte o altri disgratiati accidenti»<sup>43</sup>.

Nella politica di controllo dei vari operatori implicati nel mercato annonario di Lucca, l'Offizio sopra la Grascia svolgeva senza dubbio un ruolo di primissimo piano, tanto da poter essere considerato il vero organo supervisore dell'organizzazione alimentare della Repubblica; ossia l'istituzione che, in maniera specifica e più diretta, mirava a offrire sicurezza commerciale e a consolidare la necessaria fiducia tra gli attori coinvolti nelle transazioni.

L'Offizio sopra la Grascia era tenuto a rilasciare, dietro versamento di apposita cauzione, le licenze necessarie affinché tutti i gestori dei vari esercizi posti sotto il suo controllo (mugnai, macellai, pizzicagnoli e rivenditori vari) potessero svolgere la loro attività. La procedura che ognuno di questi esercenti doveva rispettare per ottenere simili concessioni era piuttosto rituale e meccanica: colui che ne aveva bisogno doveva infatti recarsi davanti ai membri della Grascia e promettere, obbligando «sé e suoi heredi e beni tutti», di condurre «bene e fedel-

<sup>41</sup> Asl, *Consiglio Generale*, n. 176, pp. 264-267, 280-282.

<sup>42</sup> Asl, *Offizio sopra la Grascia*, n. 196, cc. 1r-84v.

<sup>43</sup> *Ibidem*.

Tab. 1 - Suddivisione del mercato di piazza San Michele a seguito dell'estrazione del 31 luglio 1705

POSTI NUMERATI	TIPO DI COMMERCIO	TASSA ANNUALE (in lire)
1-15	mercieri, gigliettari e setaioli	5.8
16-19	mercieri, gigliettari e setaioli	1.18
20-22	mercieri, gigliettari e setaioli	4.8
23	mercieri, gigliettari e setaioli	5.18
24	ferramenti	5.18
25-31	fruttaroli	3.8
32-34	formaggi e butirro	3.8
35	limoni	1.8
36-94	ortaglie	2.8
95-101	vagellami e ciottori	4.16
102-104	oliaroli	4.8
105	legumi, semi e sacchetti	2.8
106-109	legumi, semi e sacchetti	3.12
114	biadaioi	2.16
115	biadaioi	3.12
116-123	biadaioi	5.18
125-144	biadaioi	5.18

N.B. FONTE: «Libro del Repartimento de i Luoghi della Piazza di S. Michele di Lucca correlativo alli Numeri della Pianta e Cartone di essa Piazza, con li nomi di ciascheduna persona che s'è data in nota di volere vendere in detta Piazza e Numero del Posto e Luogo che a sorte gli è toccato, e Tazza che annualmente deve pagare alla Camera Pubblica per tal Luogo, repartita a proportione secondo il profitto maggiore e minore della qualità della Mercanzia che venderà» (Asl, *Offizio sopra la Grascia*, n. 196).

mente» i propri affari e di non commettere «dolo né fraude alcuna»<sup>44</sup>. Da tale prassi si evince quindi che per gli operatori commerciali, in particolare per quelli del settore alimentare, svolgere bene il proprio mestiere significava obbedire a «tutte le leggi tanto fatte che da farsi» da parte del governo e non compiere alcun tipo di truffa, né nei confronti dello Stato né nei confronti dei privati.

Le formule impiegate per la sottoscrizione di tali *pagherie*, strumenti ufficiali dal valore giuridico vincolante, approvati e certificati pubblicamente, si manifestavano pressoché identiche pure dinanzi alle altre istituzioni annonarie<sup>45</sup>. Le ripetevano, ad esempio, i rivenditori di pane e i titolari del provento relativo ai *pastumi* davanti all'Offizio sopra l'Abbondanza, i commercianti di generi alimentari e i magazzinieri di farina di

<sup>44</sup> Asl, *Offizio sopra la Grascia*, n. 188, II, c. 1r.

<sup>45</sup> Asl, *Offizio sopra l'Abbondanza*, n. 105, I, cc. 1r-305r (anni 1679-1693); II, cc. 1r-296v (anni 1694-1706).

castagne davanti all'Offizio sopra la Munizione Stabile, i rivenditori di grano e biade, i mugnai e i fornai davanti all'Offizio sopra gli Appalti. Ognuno di essi, dopo aver promesso di «rendere buono, vero e reale conto» delle attività che sarebbe andato a svolgere, garantiva apertamente di operare «a tutto suo rischio e pericolo» e «a tutte sue spese», dal momento che le stesse istituzioni annonarie non volevano «sentire gravezza alcuna» rispetto a eventuali perdite, infortuni o «altri disgratiati accidenti»<sup>46</sup>.

La procedura di sottoscrizione di simili giuramenti prevedeva inoltre la presenza di un terzo attore che, «sapendo non esser tenuto, ma volendo esser tenuto et efficacemente obligato», si presentava su richiesta del soggetto contraente come suo «pagatore et espromissore», vincolando «sé e li suoi heredi e beni presenti e futuri per ragione e nome di pegno e d'hipoteca»<sup>47</sup>. Tale pagatore, assicurando di poter risarcire i danni in caso di inadempienze commesse dal contraente, rivestiva un ruolo fondamentale affinché quest'ultimo potesse ottenere la licenza domandata, innanzitutto in relazione al soddisfacimento delle garanzie economico-finanziarie pretese da parte del governo. In secondo luogo perché la sua comparizione, il suo giuramento e gli impegni assunti dinanzi alle istituzioni annonarie costituivano un'attestazione necessaria, sebbene indiretta, del radicamento sociale del soggetto richiedente e della sua appartenenza a una rete di relazioni stabili a livello locale, elementi chiave per provarne buona reputazione, credito morale e affidabilità, ossia per certificarne l'idoneità complessiva a operare in un settore tanto delicato, in quanto fondato su rapporti di reciproca fiducia, come quello del commercio alimentare<sup>48</sup>.

<sup>46</sup> Asl, *Offizio sopra la Munizione Stabile*, n. 16, II, cc. 1r-180r (anni 1675-1706); III, cc. 1r-197v (anni 1706-1725): i magazzinieri, per esempio, dovevano accollarsi «qualsiasi rischio e pericolo d'incendio, furto o rapina, o altro qualsivisia rischio o pericolo che sopravvenisse tanto per divino che per humano giuditio».

<sup>47</sup> Asl, *Offizio sopra gli Appalti*, n. 2, I. Gli individui interessati a operare nel commercio alimentare (ad esempio i rivenditori di cereali) potevano anche comparire assieme, cioè senza ricorrere a terze persone, davanti alle varie istituzioni annonarie, giurando «l'uno per l'altro e l'altro per l'uno vicendevolmente» in qualità di «pagatori et espromissori».

<sup>48</sup> Sull'importanza della reputazione personale per poter operare in ambito commerciale e finanziario, si vedano W. Panciera, *Fiducia e affari* cit., pp. 89-92, e H. Piant, *Une justice ordinaire. Justice civile et criminelle dans la prévôté royale de Vaucouleurs sous l'Ancien Régime*, Presses universitaires de Rennes, Rennes, 2006, pp. 248-256. Il ruolo assunto da tali pagatori era simile, in un certo senso, a quello svolto dai testimoni in ambito giudiziario, in quanto la possibilità di avvalersi delle dichiarazioni favorevoli di questi ultimi indicava anch'essa l'iscrizione all'interno di una solida rete di rapporti sociali a livello locale: cfr. S. Cerutti, *Giustizia sommaria. Pratiche e ideali di giustizia in una società di Ancien Régime (Torino XVIII secolo)*, Feltrinelli, Milano, 2003, pp. 33-48, 99-151, e G. Todeschini, *Visibilmente crudeli. Malviventi, persone sospette e gente qualunque dal Medioevo all'età moderna*, il Mulino, Bologna, 2007, pp. 43-77.






Fig. 1 - Veduta dall'alto di piazza San Michele, principale spazio commerciale della città di Lucca (Asl, *Fondo stampa*, n. 468).




Fig. 2 - La *cittadella* dell'Offizio sopra l'Abbondanza nella sua facciata di settentrione: vi si trovavano le attrezzature necessarie alla conservazione dei cereali, alla molitura del frumento e alla panificazione (Asl, *Beni e fabbriche pubbliche*, n. 1, c. 101r).

## Pane e companatico: la divisione tra cantine e osterie

A non molta distanza da piazza San Michele, sorgeva un altro elemento fondamentale del mercato annonario lucchese, ossia la *cittadella*, un vasto complesso di edifici contenenti le attrezzature necessarie alla conservazione dei cereali, alla molitura del frumento e alla panificazione. Tali attività avevano un'importanza decisiva per la Repubblica, non solo dal punto di vista alimentare, ma anche fiscale. A Lucca, infatti, la produzione del pane *venale*, destinato a essere venduto agli abitanti della città e delle Sei Miglia, era sottoposta a monopolio statale, gestito sotto forma di «jus privativo» dall'Offizio sopra l'Abbondanza<sup>49</sup>.

Esso doveva essere «della migliore qualità possibile» – in conformità dei dettami dell'economia morale – e messo in vendita ad un costo accessibile, eticamente accettabile e indipendente dall'andamento del mercato<sup>50</sup>. D'altra parte quello di pane – almeno nelle società mediterranee – era un bisogno primario e irrinunciabile, talmente radicato a livello popolare che la sua domanda sul mercato non era affatto elastica, ma si manteneva sugli stessi livelli anche nei periodi di inflazione<sup>51</sup>. Il prezzo del pane quindi, secondo un meccanismo assai diffuso nelle realtà di Antico Regime, non veniva stabilito in relazione al costo del grano, ma nei limiti del possibile era mantenuto su livelli normali

<sup>49</sup> Mentre la produzione del pane venale era sottoposta a monopolio statale e dunque poteva essere effettuata soltanto all'interno della cittadella, quella destinata all'autoconsumo era permessa: i forni privati avevano la possibilità di panificare il grano che i clienti vi portavano per proprio consumo, oppure, e più semplicemente, di cuocere il pane crudo precedentemente lavorato a domicilio. Nel 1663 e nel 1689, fu fatto un tentativo per appaltare ai privati il commercio del pane, ma i risultati si rivelarono modesti, sia per le casse dello Stato, sia per la qualità del prodotto messo in vendita. Di questa possibilità si tornò a discutere nel 1730 e nel 1767, ma sia la proposta di mettere nuovamente in vendita il provento della cittadella, sia il progetto di gestirne i forni e i mulini secondo un regime di compartecipazione tra lo Stato e i privati restarono, alla prova dei fatti, lettera morta. Cfr. M. Giuli, *Il governo di ogni giorno* cit., pp. 78-94. Più in generale, sui rapporti tra commercio del pane e fisco in Antico Regime, si veda E.C. Colombo, *Dalla finanza al consumo. Note sulla panificazione nelle campagne della Lombardia spagnola*, in G. Archetti (a cura di), *La civiltà del pane. Storia, tecniche e simboli dal Mediterraneo all'Atlantico*, Fondazione CISAM, Spoleto, 2015, pp. 801-818.

<sup>50</sup> Asl, *Libri di corredo alle carte della Signoria*, n. 2, c. 15rv.

<sup>51</sup> E.P. Thompson, *Società patrizia, cultura plebea* cit., pp. 69-80; M. Montanari, *La fame e l'abbondanza* cit., pp. 62-67, 130-135; D. Gentilcore, *Il pane nell'Europa moderna tra dietetica e alimentazione (sec. XVI-XVIII)*, in G. Archetti (a cura di), *La civiltà del pane* cit., pp. 1131-1150; C. Bargelli, *Dal necessario al superfluo. Le arti alimentari parmensi tra medioevo ed età moderna*, FrancoAngeli, Milano, 2013, pp. 17-72, dove si evidenzia la «tirannia del necessario» rappresentata dal «binomio pane-vino» a livello alimentare.

anche nei periodi di scarsità cerealicola. In questo modo, dal momento che per ovvie ragioni di bilancio era preferibile evitare di «spianare a perdita», ossia di panificare con costi di produzione superiori alle prospettive di incasso, l'espedito maggiormente diffuso era quello di diminuire il peso del prodotto finale: in sostanza, se il valore commerciale del frumento aumentava, non era il prezzo del pane ad alzarsi ma il suo peso ad abbassarsi<sup>52</sup>.

Per il governo lucchese, cercare di garantire la qualità del pane significava provare a renderlo ancora più appetibile rispetto a quello che i sudditi potevano trovare sul mercato privato clandestino a discapito delle finanze statali, così come significava, in secondo luogo, promuovere la tranquillità pubblica. Tra gli obiettivi che l'Offizio sopra l'Abbondanza intendeva raggiungere attraverso questo monopolio, vi era infatti anche quello di prevenire eventuali situazioni di malcontento nei confronti di tutta quella categoria di attori economici (produttori e rivenditori in particolare) che veniva spesso sospettata di compiere frodi e alterazioni sulla qualità del prodotto<sup>53</sup>. Avocando a sé la panificazione venale, il governo lucchese cercava così di farsi garante dell'onestà e della correttezza di tutti coloro che erano impegnati all'interno di questo fondamentale settore alimentare. Si trattava, di nuovo, di promuovere un rapporto di fiducia reciproca sul mercato annonario.

Dopo essere stato preparato nei forni della cittadella, il pane veniva messo in vendita in tre botteghe pubbliche chiamate *canove*, a cui sia gli abitanti del centro urbano sia quelli delle Sei Miglia erano obbligati a rivolgersi. Esse erano situate nel cuore di Lucca, rispettivamente in piazza San Michele, nel retrostante terziere di San Salvatore e presso Porta dei Borghi, in fondo alla principale strada della città, la centratissima via Fillungo<sup>54</sup>.

<sup>52</sup> Asl, *Consiglio Generale*, n. 166, pp. 429-431; n. 167, pp. 292-294; n. 169, pp. 29-30. L'abbassamento del peso del pane era un espediente diffuso in molte aree italiane dell'epoca: A.M. Pult Quaglia, «Per provvedere ai popoli» cit., pp. 17-18, 143; S. Laudani, *Pane, politica e consenso* cit., pp. 424-430; M. Martinat, *Le juste marché* cit., pp. 239-241; I. Fazio, «Sterlissima di frumenti» cit., pp. 14-15, 100; A. Guenzi, *Il frumento e la città: il caso di Bologna nell'età moderna*, «Quaderni storici», n. 46/1 (1981), pp. 153-167; I. Mattozzi, *Il politico e il pane a Venezia (1570-1650): calmieri e governo della sussistenza*, «Società e storia», n. 20 (1983), pp. 271-303; V. Reinhardt, *Il prezzo del pane a Roma e la finanza pontificia dal 1563 al 1762*, «Dimensioni e problemi della ricerca storica», n. 2 (1990), pp. 109-134.

<sup>53</sup> Sulla diffusione delle masse popolari verso chi era implicato nella produzione e nella vendita del pane, si veda, più specificamente, S.L. Kaplan, *Le meilleur pain du monde. Les boulangers de Paris au XVIII<sup>e</sup> siècle*, Fayard, Paris, 1996, pp. 449-497, 576-578.

<sup>54</sup> Al di là delle Sei Miglia, nelle vicarie del contado lucchese, invece, il commercio del pane era slegato dal diretto controllo del governo e dipendeva piuttosto dai vari statuti

La vendita di questo prodotto, assieme a quella del vino, coinvolgeva inoltre le cantine e le osterie, esercizi commerciali che ricoprivano un ruolo importante nella sociabilità popolare di Antico Regime. Il loro controllo fu affidato, fin dal 1677, alla Balia sopra le Cantine e i Fornai, istituita per vigilarne l'attività ed eventualmente sanzionarne le trasgressioni in materia di «spiano del pane» e di vendita di «cibi cotti»<sup>55</sup>. Questo secondo incarico permette di comprendere quali prodotti, assieme al vino padronale e al pane statale, potevano essere offerti all'interno di tali esercizi; dietro la dettagliata regolamentazione di ciò che vi si poteva vendere e quindi mangiare, si nascondevano infatti delicate implicazioni di natura fiscale. In base alla normativa prevista, nelle cantine della città e delle Sei Miglia era lecito consumare, oltre al «vino a minuto» e al «pane delle pubbliche canove», soltanto «formaggi, frutti et altre simili cose commestibili», ma non «cibi cotti in alcuna maniera»<sup>56</sup>. Vi si potevano cioè mangiare solo vivande crude, accompagnate dal pane statale (quello appunto delle canove) e da qualche bicchiere di vino padronale, o comunque non forestiero. Erano invece proibiti i cibi cotti, cucinati, per i quali bisognava recarsi presso le osterie, dove era possibile consumare qualsiasi prodotto culinario.

Tale differenza aveva conseguenze assai rilevanti sia per la gestione delle risorse locali, sia dal punto di vista delle finanze pubbliche. Infatti, dal momento che a Lucca le imposte pagate dagli osti erano più alte di quelle pagate dai cantinieri, se questi ultimi si fossero messi liberamente a «fare osteria» ne sarebbero derivati – come si ammetteva all'interno del governo – un «abbassamento notevole de'proventi» e una diminuzione significativa delle entrate statali, insieme alla chiusura di «molte hosterie solite incantarsi»<sup>57</sup>.

Questa rigida distinzione aveva inoltre altre ragioni, ancora più raffinate, legate alle politiche di controllo sociale. Si trattava in effetti anche di predeterminare e distinguere il tipo di clientela delle cantine e delle osterie in modo da localizzare più facilmente le relative attività, soprattutto alla luce delle preoccupazioni manifestate dal governo lucchese riguardo ai «molti scioperati e malviventi» che frequentavano abi-

delle comunità locali, che comunque lo regolavano anch'essi secondo un regime monopolistico, oppure attraverso la vendita a un qualche privato dell'apposito provento. Tuttavia, nemmeno i loro fornai potevano utilizzare il grano coltivato all'interno della Repubblica, vincolati come erano all'obbligo di rifornirsi di quello forestiero acquistato dall'Abbondanza e conservato nella cittadella. Cfr. M. Giuli, *Il governo di ogni giorno* cit., pp. 78-94.

<sup>55</sup> Asl, *Consiglio Generale*, n. 156, pp. 131-139.

<sup>56</sup> Asl, *Pubblici banditori*, n. 65 (bando del 9 luglio 1677).

<sup>57</sup> Asl, *Consiglio Generale*, n. 156, pp. 131-139.

tualmente tali esercizi «per giocare e per altri pessimi fini di somma offesa d'Iddio»<sup>58</sup>. Dietro al disciplinamento della ristorazione offerta dai cantinieri e dagli osti si possono rintracciare, dunque, ragioni non solo economico-fiscali ma anche sociali.

Il controllo delle cantine, delle osterie e di tutti quei ridotti dove i sudditi si trastullavano in attività più o meno lecite andava infatti di pari passo con la salvaguardia della fondamentale quiete pubblica. Lo dimostra anche l'opera di vigilanza svolta dal Magistrato dei Segretari, vera e propria inquisizione della Repubblica di Lucca, che all'inizio di ogni anno soleva convocare tutti i cantinieri della città, e talvolta anche gli osti, per ammonirli a osservare gli orari di chiusura dei rispettivi esercizi, il divieto di ammettervi giochi proibiti, donne di «mal affare» o discorsi inopportuni (cioè di argomento politico o religioso), e la proibizione di adescare i giovani a sperperare il patrimonio domestico in carte, dadi, crapule e prostitute (ossia il divieto di «tener mano a far male ai figli di famiglia»)<sup>59</sup>.

Determinare rigidamente i servizi messi a disposizione dalle cantine e dalle osterie significava dunque distinguere il tipo di clientela, seguire i suoi spostamenti e classificare le sue attività in maniera più precisa, così come significava controllare il movimento delle merci e dei traffici, cosa che permetteva di vigilare sui flussi illeciti e di localizzare meglio il contrabbando<sup>60</sup>. Una simile attività poliziesca era resa tanto più necessaria dal fatto che a Lucca le osterie fornivano non solo il vitto ma anche il pernottamento. È all'interno di tali esercizi che si potevano rintracciare con più facilità gli stranieri giunti nello Stato, visto che proprio i loro gestori, sotto pena di sanzione pecuniaria, dovevano notificare al governo l'identità dei clienti che pernottavano nelle loro camere.

<sup>58</sup> Ibidem. Sullo stretto legame tra il consumo del vino e il gioco, particolarmente evidente proprio nelle cantine e nelle osterie, si vedano A. Addobbati, *La festa e il gioco nella Toscana del Settecento*, PLUS-Pisa University Press, Pisa, 2002, pp. 237-244, e S. Negruzzo, *Pane e vino nell'età della riforma*, in G. Archetti (a cura di), *La civiltà del pane* cit., pp. 1653-1673.

<sup>59</sup> Asl, *Magistrato dei Segretari*, n. 16 (10 e 13 gennaio 1701); n. 19 (8 e 12 gennaio 1711); n. 21 (27 marzo 1721); n. 23 (1 gennaio 1731). Sull'attività di questa istituzione, cfr. M. Giuli, *Quiete e libertà* cit., pp. 1-22.

<sup>60</sup> Sulle transazioni illecite all'interno di osterie e cantine, si vedano O. Raggio, *Faide e parentele. Lo stato genovese visto dalla Fontanabuona*, Einaudi, Torino, 1990, pp. 104-105, 208, M. Parola, *Commercio locale e commercio internazionale nella società contadina d'Antico Regime*, in A. Torre (a cura di), *Per vie di terra. Movimenti di uomini e di cose nelle società di antico regime*, FrancoAngeli, Milano, 2007, pp. 133-150, e N. Rolla, *La piazza e il palazzo* cit., pp. 85-89. Più in generale, sulla vigilanza nei confronti della circolazione di uomini e merci, uno degli obiettivi fondamentali del «dispositivo di polizia» di Antico Regime, si veda M. Foucault, *Sicurezza, territorio, popolazione* cit., p. 236.



Impedire alle cantine di «fare osteria», ossia di dar da mangiare cibi cotti e di offrire alloggio a chi lo richiedeva, significava dunque poter controllare meglio gli individui che giungevano nella Repubblica, seguirne con più facilità i movimenti e canalizzarli in anticipo verso strutture ricettive prestabilite e dotate di apposita licenza. Confondere indistintamente osterie e cantine avrebbe voluto dire, invece, mescolarne gli avventori e rendere più difficoltosa la silenziosa opera di vigilanza approntata dal governo nei confronti dei forestieri, in particolare di quelli giunti in città, dei quali si voleva prevenire – come recitava un'apposita legge del 1682 – qualsiasi atteggiamento che avesse potuto dare «motivo d'inquietudine»<sup>61</sup>.

### Trasgressioni e conflitti

Le dinamiche legate al commercio del pane, alla gestione della cittadella e al controllo di cantine e osterie possono essere prese a simbolo dei problemi che, nel corso dell'Età Moderna, condizionarono il sistema annonario lucchese. Alle origini di tale situazione va rintracciata, soprattutto, l'incapacità del patriziato locale di svincolarsi dai tradizionali principî dell'economia morale e di adeguare le proprie scelte di governo ai mutamenti socio-economici che, di volta in volta, coinvolsero la Repubblica. Certamente la diffusione della concorrenza illecita ai danni delle canove cittadine, il radicamento del contrabbando cerealicolo e la reiterazione delle vendite clandestine di pane, vino e cibi cotti non facevano che aggravare il fenomeno, le cui ragioni di fondo rimanevano comunque legate alle difficoltà del ceto aristocratico – difficoltà culturali, ancor prima che politiche – di abbandonare la propria proverbiale prudenza dinanzi alla necessità di conformare i vecchi schemi legislativi ai problemi di una realtà in lenta trasformazione<sup>62</sup>.

Si tratta di un aspetto che proprio le vicende relative alla panificazione privata clandestina e alla concorrenza illecita ai danni di canove e osterie mettono chiaramente in luce, in maniera quasi paradigmatica. Esse divennero particolarmente urgenti nel corso del Seicento, coin-

<sup>61</sup> Asl, *Magistrato dei Segretari*, n. 16 (3 gennaio 1701); n. 19 (3 gennaio 1711); n. 21 (21 marzo 1721); n. 23 (1 gennaio 1731); Asl, *Libri di corredo alle carte della Signoria*, n. 2, cc. 100r, 239r-243v; n. 3, cc. 209r-215r.

<sup>62</sup> Per descrivere la prudenza politica e la lentezza decisionale del governo lucchese di Antico Regime, Renzo Sabbatini ha parlato di «ecologia sociale», rappresentando un ecosistema privo di fuoriuscita, in cui gli elementi di innovazione e imprenditorialità venivano generalmente riassorbiti in maniera stabile, senza grosse possibilità di essere accettati e legittimati dal punto di vista politico e culturale: cfr. R. Sabbatini, *Per la storia di Lucca in età moderna*, Pacini Fazzi, Lucca, 2005, pp. 151-152.



volgendo in maniera attiva, anche se non esclusiva, i religiosi locali, soprattutto i regolari, accusati di aver trasformato i monasteri e le canoniche in squallide bettole per debosciati, di dar da mangiare pane di propria produzione, di offrire pasti caldi e di compiere incette speculative nella compravendita del vino. Su tali problemi, governo e diocesi di Lucca arrivarono allo scontro aperto, coinvolgendo persino la Congregazione dell'Immunità di Roma, senza però riuscire a trovare alcun accordo di reciproca soddisfazione<sup>63</sup>. Da una parte, si continuava a sottolineare la necessità di difendere «il ben publico et universale dello Stato», verso cui anche i religiosi, vincolati dal loro «spirito di carità», avrebbero dovuto essere inclinati per «naturale obbligazione»; dall'altra, si rimarcava piuttosto l'esigenza di salvaguardare l'immunità e gli interessi del clero, asserendo che le leggi contro la panificazione venale dei religiosi erano «lesive della libertà ecclesiastica»<sup>64</sup>.

Tale conflitto assunse dunque una valenza non solo economica, ma anche giurisdizionale. A parere del governo di Lucca, per trovare adeguati sbocchi commerciali alle loro rendite cerealicole, gli ecclesiastici non avevano affatto bisogno di trasformare in pane venale il grano delle loro proprietà, ma potevano benissimo limitarsi a immetterlo sul mercato direttamente in natura, «in specie», e secondo il prezzo «comune»; volendo invece continuare «a convertire il grano in pane e quello vendere», essi dimostravano di essere guidati soprattutto dal «prurito dell'interesse» e dal «desiderio di lucro», senza avere remore nell'offrire «occasioni di scandalo» al popolo, che avrebbe potuto emularne le trasgressioni<sup>65</sup>.

Dal canto loro, però, i religiosi locali respingevano con fermezza tutte queste accuse, facendosi forti di una sentenza emanata dalla Congregazione dell'Immunità nel 1678, secondo cui le attività vietate in quanto indecenti per l'«habito clericale» non comprendevano affatto la vendita di pane derivato da cereali «di proprio raccolto»; inoltre, dal momento che nella Repubblica gli ecclesiastici possedevano «due terzi de'beni» e avevano rendite «per lo più in grano», essi mettevano in rilievo che le pretese del governo avrebbero potuto innescare conseguenze negative sulle loro stesse condizioni economiche, fino a ridurli in uno stato di «estrema povertà»<sup>66</sup>.

<sup>63</sup> A tal proposito esistono due documenti fondamentali, il «Sunto o manifesto dei fatti» e il «Sunto o manifesto di ragione» di quanto «seguito nel negotio di Roma per lo spiano del pane», entrambi conservati in Asl, *Consiglio Generale*, n. 399, pp. 53-131.

<sup>64</sup> Asl, *Consiglio Generale*, n. 397, pp. 134-152; n. 399, pp. 87-90; Asl, *Offizio sopra l'Abbondanza*, n. 388, cc. 32r-33r, 50r-51r; Asl, *Offizio sopra la Giurisdizione*, n. 53, III, cc. 130r-184v; VII, cc. 1r-41v.

<sup>65</sup> Asl, *Consiglio Generale*, n. 399, pp. 112-113.

<sup>66</sup> Asl, *Offizio sopra la Giurisdizione*, n. 53, III, cc. 130r-184v.

Appare chiaro, quindi, che sullo sfondo di tale vertenza si proiettava la cruciale necessità, per lo Stato e per la Chiesa di Lucca, di assicurare un solido sbocco commerciale alle rispettive risorse cerealicole. Tale situazione, peraltro, era ulteriormente complicata dal fatto che gli stessi nobili che governavano la Repubblica, in quanto cittadini con spiccati interessi nella mercatura, volevano anch'essi partecipare agli utili che derivavano dal commercio alimentare. È questa una delle ragioni che spinsero il patriziato lucchese a rifiutare le proposte, pervenutegli dal clero, di vietare ai privati le importazioni cerealicole, soluzione che avrebbe permesso all'Offizio sopra l'Abbondanza di smaltire con più facilità i grani conservati nei magazzini dello Stato. Un simile provvedimento infatti, come fu sperimentato tra gli anni Trenta e Quaranta del Seicento, oltre a rischiare di causar penuria di cereali sui circuiti commerciali di Lucca, avrebbe leso anche gli interessi dei mercanti coinvolti in tali importazioni, di cui proprio gli uomini dell'aristocrazia locale rappresentavano la parte più consistente<sup>67</sup>.

C'è poi da rimarcare un altro aspetto, ossia il fatto che i nobili lucchesi avevano interessi cospicui non solo nella mercatura, ma anche nella proprietà fondiaria. Ciò voleva dire che pure loro, e non soltanto i religiosi, avevano la necessità di assicurare degli sbocchi commerciali sicuri alle proprie rendite agricole e in particolare ai prodotti cerealicoli. Si tratta evidentemente di un punto cruciale, da cui possono scaturire ulteriori ipotesi interpretative anche per quanto riguarda l'origine e la qualità degli interessi privati che gravitavano attorno alla panificazione venale. Quest'ultima attività infatti, oltre ai religiosi e ai sudditi, coinvolse assai presumibilmente pure gli aristocratici, ossia quegli stessi individui che, in qualità di membri del governo, provvedevano a legiferare costantemente a difesa del monopolio statale e degli interessi commerciali delle canove cittadine.

In una realtà annonaria come quella lucchese, dove il paternalismo politico legato all'economia morale e alla carità pubblica sembra stridere con l'urgenza degli interessi personali gravitanti attorno alla produzione agricola e al mercato cerealicolo, è allora ipotizzabile che questo duro scontro col clero in materia di produzione di pane per fini commerciali sia stato utilizzato dai membri del governo perfino in maniera strumentale, ossia per mascherare le proprie esigenze private di nobili mercanti e proprietari: la forte accentuazione data alle infrazioni commesse dai religiosi locali nella vendita del pane – di cui resta una poderosa documentazione archivistica – poté cioè servire al patriziato lucchese anche

<sup>67</sup> Asl, *Consiglio Generale*, n. 399, pp. 71-73, 126-129.

per deviare l'attenzione dal fatto che tali illeciti erano compiuti dai suoi stessi uomini o comunque dai loro dipendenti e servitori?

Lo scontro sulla panificazione venale, come si vede, fu molto meno lineare di quanto potrebbe sembrare a prima vista. A complicarlo ulteriormente intervenne pure un altro aspetto, che rischiò seriamente di creare una forte spaccatura all'interno del ceto aristocratico locale. Tra coloro che negli ultimi anni del Seicento difesero con maggior forza le ragioni del clero vi furono infatti, a partire dal vescovo Francesco Buonvisi, alcuni religiosi che appartenevano a importanti casati della nobiltà lucchese (Arnolfini, Sardi, Bernardini, Torre, Bottini e appunto Buonvisi). In questa situazione, sebbene i documenti di governo non lo facciano percepire in maniera esplicita, vi era allora il pericolo, più o meno latente, che l'aristocrazia locale potesse finire per irrigidirsi in due schieramenti contrapposti, formati da coloro che avrebbero voluto intraprendere un'azione più rapida e decisa contro le pretese del clero, da una parte, e da coloro che, dall'altra, per ragioni di vicinanza o di parentela, avrebbero preferito invece agire con maggior cautela, se non addirittura appoggiare le richieste ecclesiastiche. Nel contesto istituzionale della Repubblica di Lucca, una simile vertenza contro la diocesi rischiava cioè di assumere una dimensione che, per le consuete ragioni della *medietas* politica e della quiete interna, sarebbe potuta risultare lesiva rispetto alla stessa conservazione dello Stato, arrivando a incrinare l'auspicata coesione del patriziato locale.

D'altra parte, nel corso dell'Età Moderna, in concomitanza col progressivo assottigliarsi del volume degli scambi legati alla tradizionale manifattura serica, il commercio cerealicolo divenne una delle attività economiche più redditizie per l'aristocrazia lucchese, che indirizzò in maniera sempre più consistente i propri investimenti verso la proprietà terriera e la rendita fondiaria<sup>68</sup>. È anche per questo che il controllo delle varie istituzioni annonarie della Repubblica, come detto, assunse una funzione strategica nella competizione di potere tra i vari casati cittadini.

A dimostrarlo c'è uno degli avvenimenti più clamorosi della storia di Lucca in Età Moderna, ossia l'interdetto ecclesiastico cui essa fu sottoposta nel 1640, a seguito della grave rottura tra il vescovo Marcantonio Franciotti, i suoi familiari e i loro alleati, da una parte, e il resto del patriziato locale, dall'altra. Le ragioni più profonde di questo scontro devono infatti essere rintracciate nella fitta rete di gelosie, inimicizie e rivalità scaturita dalla progressiva ascesa della famiglia

<sup>68</sup> Per un'analisi più approfondita di questi processi, si rinvia a M. Berengo, *Nobili e mercanti* cit., pp. 284-290, R. Sabbatini, *I Guinigi tra '500 e '600* cit., pp. 74-88, 95-100, 120-145, e S. Bertelli, *Trittico. Lucca, Ragusa, Boston. Tre città mercantili tra Cinque e Seicento*, Donzelli, Roma, 2004, pp. 167-174.

Franciotti all'interno dell'aristocrazia lucchese nei primi decenni del Seicento; un'ascesa non solo politica ma anche economica, dovuta soprattutto agli investimenti che i fratelli del vescovo erano riusciti a fare, oltre che nell'ambito della speculazione finanziaria, proprio nel settore del commercio cerealicolo<sup>69</sup>. Non a caso fu una questione di politica annonaria, relativa alla distribuzione del grano all'interno dello Stato, a mettere definitivamente in crisi i rapporti tra questa potente famiglia – col vescovo in testa – e il resto della nobiltà cittadina; anche in questa occasione, dunque, i contrasti giurisdizionali tra governo e diocesi si mescolarono con quelli relativi al commercio alimentare.

Lo strappo tra il vescovo Franciotti e la Repubblica si consumò nello spazio di pochi mesi, favorito da una serie di tensioni culminate col ferimento di un canonico della cattedrale cittadina da parte di un agente della curia episcopale. A seguito di questo episodio, nell'agosto del 1639, il governo lucchese decise di incriminare i fratelli del vescovo «come sospetti per causa di Stato» e di farli incarcerare assieme ad alcuni parenti e soci in affari, tra cui spiccavano altri cognomi illustri del patriziato locale, come Balbani, Sesti e Palma. Dal canto suo il vescovo Franciotti passò velocemente al contrattacco, facendo comminare, nella primavera del 1640, la scomunica del governo e l'interdetto ecclesiastico contro tutta la Repubblica. Ciò tuttavia segnò definitivamente, in senso negativo, sia le vicende della sua famiglia, il cui potere venne fortemente ridimensionato, sia le sue stesse vicende personali, in quanto esso, dopo essere stato richiamato a Roma da papa Urbano VIII, non riuscì più a tornare alla guida della diocesi lucchese, nemmeno dopo la revoca dell'interdetto a tre anni di distanza<sup>70</sup>.

Anche questa storia, in definitiva, evidenzia il peso non trascurabile che le questioni relative ai rapporti con la Chiesa potevano avere sulla coesione politica del ceto aristocratico locale, sia nel senso di una sua eventuale incrinatura, più o meno parziale o duratura, sia nel senso opposto, come in questo caso, di un suo ulteriore compattamento. Essendo stata originata dal grave dissidio venutosi a creare tra una singola famiglia in forte ascesa e la maggior parte della nobiltà citta-

<sup>69</sup> Cfr. R. Mazzei, *La questione dell'interdetto a Lucca nel secolo XVII*, «Rivista storica italiana», n. 85/I (1973), pp. 167-185. Sui forti interessi dei Franciotti nel commercio cerealicolo, si vedano i documenti in Asl, *Offizio sopra l'Abbondanza*, n. 8, I, cc. 45r-51r, 65v-69r, 79r, 115v, 124v-128r, 139r, 158v; sulle crescenti tensioni politiche che la loro ascesa provocò in seno all'aristocrazia lucchese, si rinvia a Asl, *Consiglio Generale*, n. 117, pp. 58-60; n. 379, pp. 18-19, 70.

<sup>70</sup> Cfr. M. Giuli, *Il governo di ogni giorno* cit., pp. 68-71. L'intera vicenda dell'interdetto trova uno spazio enorme all'interno della documentazione archivistica lucchese, rintracciabile soprattutto in Asl, *Offizio sopra la Giurisdizione*, nn. 106-138.

dina, essa conferma quale fosse l'aspetto fondamentale su cui si basò la *libertas* di Lucca in Età Moderna, individuandolo nella primaria esigenza di conservare l'equilibrio oligarchico, pur nell'inevitabile preminenza di alcuni casati su altri, a scapito di qualsiasi clamorosa affermazione consortile o personale.

### Vischiosità relazionali

Il contrabbando, i traffici illegali e le vendite clandestine non riguardavano solo la circolazione dei cereali, la panificazione venale e la gestione di cantine e osterie, ma ostacolavano anche il sistema di distribuzione del sale, carburante insostituibile delle società di Antico Regime<sup>71</sup>. Come accadeva per il pane, esso era gestito dal governo lucchese in regime di monopolio, costituendo in tal modo una delle maggiori entrate della Repubblica<sup>72</sup>. In ambito urbano lo spaccio del sale avveniva all'interno di apposite botteghe chiamate *calamari*, mentre per gli abitanti del contado si faceva ricorso al sistema forzoso delle *levate*, le forniture obbligatorie effettuate presso la *dovana* cittadina, la cui entità era definita sia in base al numero degli individui di età superiore ai cinque anni, sia in base al numero dei capi di bestiame presenti in area rurale<sup>73</sup>.

Dopo essersi riforniti alla *dovana*, gli addetti al suo trasporto dovevano «manifestare alla porta della città la quantità del sale [...] levato nell'atto dell'estrazione», così da comprovare che esso venisse effettivamente condotto fuori dal centro urbano e diretto alle comunità rurali designate<sup>74</sup>. Sicuramente, la fase dell'estrazione dalle mura di Lucca rappresentava uno dei passaggi topografici più delicati di tutto questo sistema, un passaggio decisivo per evitare il consolidamento del con-

<sup>71</sup> Sull'importanza assunta dal sale per l'alimentazione, per la conservazione del cibo, per l'allevamento e per certi processi produttivi (come quelli legati alla manifattura tessile e alla concia), si vedano J.-F. Bergier, *Une histoire du sel*, Presses Universitaires de France, Fribourg, 1982, pp. 14-30, 121-150, J.-C. Hocquet, *Le Sel et le Pouvoir. De l'An mil à la Révolution française*, Albin Michel, Paris, 1985, pp. 253-265, e O. Cancila, *La terra di Cerere*, Sciascia, Caltanissetta-Roma, 2001, pp. 170-191.

<sup>72</sup> Asl, *Offizio sopra la Dovana*, n. 8, III, cc. 3r, 9r.

<sup>73</sup> Asl, *Offizio sopra le Entrate*, n. 146, II, cc. 111v-113v; Asl, *Offizio sopra la Dovana*, n. 13, I, cc. 1r-23r. Il sistema delle levate obbligatorie e del monopolio statale sulla compravendita del sale era presente anche in altre parti d'Italia: cfr. G. Tocci, *Le terre traverse* cit., pp. 207-213, F. Diaz, *Il Granducato di Toscana. I Medici*, UTET, Torino, 1987, pp. 156-165, e S. D'Atri, *Il sale di Puglia tra marginalità e mercato: monopolio e commercio in età moderna*, Edizioni del Paguro, Salerno, 2001, pp. 24-64.

<sup>74</sup> Asl, *Offizio sopra la Dovana*, n. 8, III, cc. 7r-8r, 11r, 15rv.

trabbandando e per tutelare gli interessi fiscali legati alla diffusione del sale tra le varie comunità del contado.

Non si trattava assolutamente di un compito semplice, dal momento che, nonostante il rigore delle disposizioni in merito, le infrazioni e gli illeciti si ripresentavano puntualmente<sup>75</sup>. Coloro che erano incaricati di trasportare il sale fuori dalla città, infatti, invece di condurlo fino alla destinazione stabilita, spesso lo nascondevano oppure lo rivendevano durante il viaggio, speculando sulle transazioni clandestine. Simili illeciti, peraltro, erano a volte compiuti con l'appoggio più o meno diretto delle stesse comunità del contado, che in tal modo riuscivano a recuperare parte delle spese a cui il meccanismo delle levate forzose le costringeva.

In realtà, l'obbligatorietà delle distribuzioni non riguardava soltanto i sudditi laici e i loro villaggi di appartenenza, ma coinvolgeva direttamente anche i membri del clero. Ne sorsero polemiche e proteste continue, culminate negli anni Ottanta del Seicento, all'epoca dell'episcopato di Giulio Spinola, quando il governo lucchese arrivò a evidenziare che all'interno della Repubblica il contrabbando era decisamente aumentato a causa del comportamento degli stessi ecclesiastici, accusati a più riprese di non comprare il sale messo in vendita dallo Stato e di utilizzare piuttosto quello forestiero incontrato sui circuiti di spaccio clandestini.

In questo senso, l'aspetto decisivo delle pretese dei religiosi era il riferimento all'autoconsumo, una prerogativa legata tanto al «possesso continuato» che essi dicevano di aver esercitato nel corso del tempo, quanto alla «ragione di essere ecclesiastici»<sup>76</sup>. I membri del clero erano cioè pronti a ribadire in ogni momento di aver piena facoltà di acquistare qualsiasi tipo di sale, sia all'interno della Repubblica sia oltre confine, a patto di impiegarlo esclusivamente per uso proprio. In tal caso, non essendovi «mercimonio», non vi erano nemmeno vincoli giuridici di sorta, ciò che permetteva ai religiosi di ritenersi completamente esenti sia dal sistema delle levate obbligatorie, sia dall'eventuale intervento repressivo del «braccio secolare». Nell'ottica degli ecclesiastici, il potere statale poteva certamente «forzare i propri sudditi a comprare il sale dalle sue dovane», ma non poteva arrogarsi la facoltà di obbli-

<sup>75</sup> Asl, *Offizio sopra le Entrate*, n. 511, VII, c. 109rv; VIII, cc. 1v-3r; Asl, *Pubblici banditori*, n. 66 (bando del 1735).

<sup>76</sup> Sul valore giuridico e giurisdizionale degli atti di possesso, la cui effettuazione «[determinava] positivamente la presenza di un diritto», si vedano O. Raggio, *Costruzione delle fonti e prova: testimoniali, possesso e giurisdizione*, «Quaderni storici», n. 91/1 (1996), pp. 135-156, R. Ago, *Economia barocca. Mercato e istituzioni nella Roma del Seicento*, Donzelli, Roma, 1998, pp. 99-101, e M.T. Silvestrini, *Giustizia civile e giurisdizione. Il giudizio di possessorio in materia ecclesiastica nel Piemonte del XVIII secolo*, «Quaderni storici», n. 101/2 (1999), pp. 447-473.



garvi quelli che, come i membri del clero appunto, non erano soggetti «alla sua giurisdizione»<sup>77</sup>.

Per il governo, però, non vi erano dubbi, sia perché il presunto diritto di possesso esibito dai religiosi risultava insussistente alla prova dei fatti, sia perché il mancato rispetto del monopolio statale sulla vendita del sale poteva essere equiparato ad una malcelata volontà di frodare, sotto il pretesto dell'immunità ecclesiastica, le finanze pubbliche, ciò che metteva a repentaglio la stessa conservazione istituzionale della *libertas* di Lucca<sup>78</sup>. Rispetto alle resistenze manifestate soprattutto dal vescovo Spinola, vi era inoltre la convinzione di poter ordinare al «braccio secolare», in piena «sicurezza di coscienza», la perquisizione di tutti quegli ecclesiastici che, «nell'ingresso o egresso dalla città», dessero il sospetto «di introdurre o estrarre robbe gabellabili o di contrabbando»; si trattava cioè di sequestrare la merce «in fragranti», operando secondo «ragion di natura» e senza per questo «esercitare giurisdizione sopra l'ecclesiastico»<sup>79</sup>.

Di fronte a tale situazione, quindi, per difendere le proprie ragioni giurisdizionali ed evitare che le pretese del clero assumessero un reale valore giuridico, tale da trasformarle in diritti inviolabili, il governo lucchese non poté far altro che istituire una nuova deputazione incaricata di difendere «la dignità e l'interesse pubblico» dagli illeciti commessi dalle «persone non suddite», e quindi anche dai religiosi, nel commercio di questo prodotto<sup>80</sup>. La nascita di tale deputazione, che operò tra il 1687 e il 1724, si legò alla contemporanea rifondazione dell'Offizio sopra il Sale, che nel 1686, a distanza di oltre sessanta anni dalla sua ultima elezione, tornò a esercitare incarichi polizieschi e giudiziari nei confronti dell'importazione e del commercio di sale forestiero, o comunque di sale venduto al di fuori dei circuiti statali prestabiliti<sup>81</sup>.

Più in generale, per comprendere meglio l'atteggiamento del governo lucchese di fronte alle infrazioni nel commercio alimentare, è necessario ricostruire il contesto in cui si giocava la partita tra le leggi annonarie dello Stato e gli attori sociali a esse interessati in qualità di produttori, distributori, rivenditori e/o acquirenti: per esempio, a proposito degli illeciti commessi nella produzione e nella vendita del pane,

<sup>77</sup> Asl, *Offizio sopra la Giurisdizione*, n. 147: si tratta di una lettera non datata di cinque carte non numerate, composta dal clero di Lucca, senza ulteriori precisazioni, per implorare «autorevole protezione» a difesa «dalle gabelle e dalle gravezze per i sali».

<sup>78</sup> Ivi, cc. 1r-21v: in questo documento, che è separato dal precedente pur trovandosi all'interno della stessa unità archivistica, vengono affermate e giustificate le ragioni fiscali del governo in merito al monopolio sul sale.

<sup>79</sup> Asl, *Consiglio Generale*, n. 166, pp. 40-43.

<sup>80</sup> Asl, *Offizio sopra la Dovana*, n. 8, III, cc. 4v-5r, 15r-20v.

<sup>81</sup> Asl, *Consiglio Generale*, n. 165, pp. 565-567.

nel commercio dei pasti caldi, nell'incetta dei generi cerealicoli e nello smercio del sale, la documentazione relativa all'attività del governo permette di ricostruire il clima di forte sospetto e di frequenti delazioni che emerge dalle denunce, dalle perquisizioni, dagli arresti e dagli interrogatori di coloro che trasgredivano le leggi e operavano di contrabbando. Erano molte le segnalazioni che provenivano dai così detti «accusatori segreti», quasi sempre spinti a collaborare con l'autorità giudiziaria dietro la prospettiva di una ricompensa in denaro, quella che veniva definita la «dovuta mercede» o la «dovuta partecipazione»<sup>82</sup>. Tale ricompensa, peraltro, era legittimata e favorita dalle stesse istituzioni annonarie, il cui obiettivo era quello di incentivare i meccanismi di denuncia e autodenuncia attraverso la concessione di premi, sconti, grazie e impunità<sup>83</sup>.

Una simile prospettiva permette allora di approfondire ulteriormente le riflessioni effettuate da Paolo Preto su questo argomento, secondo il quale soltanto a Venezia, nel panorama italiano, si poteva ritrovare «un uso così generale, istituzionalizzato e capillare delle denunce segrete come strumento giudiziario e politico»<sup>84</sup>. In realtà anche a Lucca questo strumento fu legittimato dall'alto e utilizzato di frequente come canale comunicativo tra i sudditi e le istituzioni, secondo un meccanismo che dunque coinvolse in maniera netta – e probabilmente non a caso – due entità statuali di ordinamento repubblicano, sottoposte a un governo prescrittivo di stampo aristocratico e fondate su legami politici di tipo paternalistico e clientelare<sup>85</sup>.

Resta comunque difficile stabilire con certezza a quale categoria sociale o professionale appartenessero coloro che partecipavano a tali scambi informativi in qualità di contravventori o delatori. Chiaramente la loro identità variava in relazione al contesto in cui si manifestavano le infrazioni, anche se le categorie sottoposte a maggior controllo erano soprattutto quelle dei mugnai, dei rivenditori di generi panificabili, dei fornai e dei cantinieri. Questi ultimi, certamente, furono tra i principali protagonisti dei processi istruiti dalla Balìa sopra le Cantine e i Fornai,

<sup>82</sup> Asl, *Offizio sopra gli Appalti*, n. 5, I, c. 2r; II, c. 2r; III, c. 2r; n. 6, c. 1r.

<sup>83</sup> Asl, *Offizio sopra la Dovana*, n. 8, cc. 3v-6v; Asl, *Pubblici banditori*, n. 65 (bandi del 26 gennaio 1678 e 10 agosto 1685); n. 66 (bandi del 4 marzo 1686, 19 aprile 1686 e 29 gennaio 1724); n. 75 (bando del marzo 1725); Asl, *Balìa sopra le Cantine e i Fornai*, n. 6, c. 27r; Asl, *Decreti penali*, Q. 67, pp. 476-477.

<sup>84</sup> Cfr. P. Preto, *Persona per hora secreta. Accusa e delazione nella Repubblica di Venezia*, Il Saggiatore, Milano, 2003, pp. 34-40.

<sup>85</sup> Considerazioni simili potrebbero essere fatte anche per Genova: cfr. E. Grendi, *Lettere orbe. Anonimato e poteri nel Seicento genovese*, Gelka, Palermo, 1989, pp. 11-17, 82-87.

a causa delle già citate trasgressioni compiute nel commercio di pane non statale, vino forestiero e cibi cotti<sup>86</sup>.

Di fronte a tale situazione, è allora possibile ipotizzare che dietro a molte accuse segrete nei loro confronti si nascondessero in realtà gli osti della città e delle Sei Miglia, i soli che avevano il diritto di rifornire la clientela con piatti caldi. È probabile che fossero proprio questi ultimi, nel tentativo di ostacolare la concorrenza sleale esercitata da quei cantinieri che in maniera clandestina gestivano lo stesso tipo di attività oppure offrivano lo stesso genere di servizi, ad aver tutto l'interesse nel denunciarne abusi e irregolarità per salvaguardare la propria categoria e il proprio lavoro<sup>87</sup>.

Tali rimostranze si fecero particolarmente frequenti a fine Seicento, quando il fenomeno della vendita abusiva di cibi cotti e pane privato assunse dimensioni davvero preoccupanti: nel 1694 si arrivò a calcolare che il numero delle licenze invendute per aprire un'osteria, nel corso dell'ultimo decennio, era arrivato a 90, mentre nel 1695 il governo fu costretto a prendere atto della chiusura, a causa anche degli scarsi profitti legati alla concorrenza effettuata illecitamente dai ristoratori abusivi, dei due principali esercizi pubblici di Lucca, ossia l'osteria del Biancone e l'osteria della Stella<sup>88</sup>.

L'accenno a simili vicende dà modo di tornare a riflettere sul comportamento dell'aristocrazia cittadina, dalle cui file generalmente provenivano i padroni delle cantine, delle osterie e di ridotti pubblici analoghi. Si tratta di un argomento di non facile valutazione, vista soprattutto l'assenza di documenti specifici in merito; un argomento che tuttavia, nell'ottica di una ricostruzione storica del sistema annuario lucchese, riveste un notevole interesse, in quanto lascia intravedere la vischiosità delle relazioni quotidiane che normalmente intercorrevano tra i membri del patriziato locale, ossia gli uomini che legiferavano e governavano, e gli attori sociali protagonisti delle infrazioni nel commercio alimentare.

Come detto, però, non esiste alcuna traccia archivistica in grado di segnalare efficacemente quali fossero, ad esempio, i rapporti tra i nobili e i loro cantinieri. Non è possibile cioè sapere se i primi fossero o meno a conoscenza delle eventuali infrazioni commesse dai secondi, se ne fossero contrariati oppure se le accettassero con sostanziale indifferenza, o ancora se ne risultassero i veri promotori, traendo così un vantaggio economico personale dalle trasgressioni di quelle leggi sul pane,

<sup>86</sup> Asl, *Balia sopra le Cantine e i Fornai*, n. 2 (21 e 25 agosto 1695); n. 3 (8 giugno, 26 luglio e 24 agosto 1701); n. 4 (18 agosto 1703); n. 5 (25 luglio 1704, 14 ottobre 1707).

<sup>87</sup> Asl, *Offizio sopra le Entrate*, n. 146, II, cc. 113r-114v.

<sup>88</sup> Cfr. R. Mazzei, *La società lucchese* cit., pp. 120-121.

sul vino e sui pasti caldi che loro stessi in precedenza avevano magari approvato tra i banchi del governo. Sarebbe tuttavia ingenuo pensare che i patrizi lucchesi, padroni di terre e proprietari di cantine e osterie, rimanessero totalmente all'oscuro della maniera in cui venivano gestiti i loro beni e i loro esercizi; anzi, che essi ignorassero le trasgressioni che spesso erano compiute costituisce, nella maggior parte dei casi, un'ipotesi pressoché improbabile.

A tal proposito bisogna semmai aggiungere che, a seguito di una legge del 1677, gli illeciti relativi all'amministrazione delle cantine e al contrabbando del vino forestiero furono sottoposti allo strumento del *discolato*, una sorta di ostracismo che in simili casi prevedeva, come pena massima, una multa di 150 scudi se i trasgressori fossero stati nobili o comunque cittadini, di 25 scudi e «due tratti di corda» se fossero stati «contadini e servitori», e di 25 scudi e un mese di carcere se invece si fosse trattato di «serve»<sup>89</sup>. Anche questi discolati, da effettuarsi ogni due mesi all'interno del governo, mediante la distribuzione tra i suoi membri di cartoncini timbrati e anonimi (le così dette *polize*) su cui doveva essere annotato «tutto ciò che [fosse] a loro notizia circa le predette transgressioni», compreso il nome dei relativi protagonisti, paiono in effetti emblematici della densa compenetrazione di ruoli pubblici e interessi privati che caratterizzava il sistema annonario lucchese.

Attraverso il loro impiego, infatti, i nobili che governavano lo Stato avevano l'opportunità di denunciare tutti quei reati commerciali che accadevano nelle cantine situate in città e nelle Sei Miglia, oppure in esercizi pubblici analoghi, di cui loro stessi o i loro familiari erano in larga parte gli effettivi proprietari. In tal modo l'aristocrazia locale diventava inquisitrice di se stessa, in una sorta di autoreferenzialità politico-giudiziaria che testimonia di nuovo l'estrema vischiosità della società lucchese di Antico Regime. Ne scaturì, appunto, un meccanismo di autogestione di questi stessi esercizi diretto da parte del ceto di governo, con tutto quel nebuloso ventaglio di possibilità commerciali, dall'alleanza vera e propria alla concorrenza combattuta a colpi di discolati più o meno veritieri o calunniosi, che ne poteva conseguire, condizionando da vicino il funzionamento effettivo del sistema annonario della Repubblica.

<sup>89</sup> Asl, *Consiglio Generale*, n. 156, pp. 131-139; n. 397, pp. 154-157; Asl, *Pubblici banditori*, n. 75 (bandi del 27 novembre 1681 e 27 maggio 1684).

## Conclusioni

Le dinamiche locali del mercato annonario hanno rappresentato un osservatorio privilegiato da cui valutare tutta l'urgenza politica dell'allestimento di un'efficiente organizzazione alimentare a difesa della *libertas* della Repubblica di Lucca. Come si è cercato di spiegare in queste pagine, la costruzione di un sistema in grado di sfamare la popolazione locale, monitorare il comportamento degli attori economici sul mercato cerealicolo, garantire la quantità e la qualità delle derrate in circolazione e controllarne il prezzo assunse una funzione basilare in vista del mantenimento della quiete interna. In tal senso, l'annona si manifestò a Lucca, anzitutto, come uno strumento di controllo sociale, grazie a cui soddisfare le esigenze fondamentali dei governati, specie dei più indigenti, e limitarne il potenziale di rivolta.

Tale strumento, per tutta l'Età Moderna, agì sullo sfondo di una visione organicista e gerarchica della società, all'interno di un patto non scritto di collaborazione reciproca tra le parti coinvolte e di sottomissione "tollerabile" dei sudditi nei confronti dell'aristocrazia: i membri di quest'ultima, come uomini di governo, erano obbligati a garantire viveri a prezzi "giusti" in cambio di obbedienza, allorché i primi erano tenuti a offrire obbedienza in cambio di viveri a prezzi "giusti"<sup>90</sup>. Basandosi sull'ideale cristiano della carità pubblica, il mercato alimentare lucchese fu in sostanza sottoposto ai tradizionali principî dell'"economica", una dottrina che si faceva carico di ogni problema – etico, oltre che meramente politico – legato al governo di una qualsiasi unità collettiva, che di per sé poteva essere una singola famiglia nella sua organizzazione domestica come una qualunque entità statale<sup>91</sup>.

Più in particolare, in questa minuscola Repubblica cittadina, tali principî si articolavano secondo le logiche di un ecosistema in cui le opportunità offerte dal mercato e le possibilità di ricavare un reale profitto dalle necessità fondamentali della popolazione venivano generalmente sacrificate rispetto ai dettami, abituali e dunque rassicuranti, del paternalismo politico e del protezionismo. Ne derivò una linea di governo estremamente prudente, per cui le eventuali novità rintracciabili sul mercato annonario – e, più in generale, a livello produttivo e

<sup>90</sup> Per il concetto di "sfruttamento tollerabile" («exploitation tolérable»), usato per definire l'insieme di norme, obblighi e impegni reciproci alla base dei rapporti di dominazione governanti-governati nell'ottica dell'economia morale, si rinvia a D. Fassin, *Les économies morales revisitées*, «Annales HSS», a. 64, n. 6 (2009), pp. 1237-1266.

<sup>91</sup> Sui principî dell'economica, ben distinti da quelli dell'economia come pura scienza della produzione di ricchezza e legati piuttosto alle accezioni di tipo socio-antropologico del termine greco *oikonomia*, si veda O. Brunner, *Vita nobiliare e cultura europea*, il Mulino, Bologna, 1972, pp. 59-227.

commerciale – potevano essere accettate soltanto se non avessero pregiudicato gli interessi pubblici<sup>92</sup>. Tutto ciò condizionò, per l'intera Età Moderna, l'atteggiamento del patriziato locale di fronte alle occasioni che di volta in volta si presentarono per adeguare i vecchi schemi legislativi, di per sé legati alla necessità politica della quiete interna, rispetto ai mutamenti socio-economici in atto; una prudenza che comunque alla lunga si dimostrò funzionale, almeno in rapporto al fondamentale obiettivo della conservazione della *libertas* repubblicana, permettendo a Lucca di resistere e sopravvivere entro un sistema ormai dominato, su scala continentale, dalle grandi monarchie e dagli imperi.

I principi etico-politici alla base del suo mercato annonario, inoltre, evitarono che la vischiosa compenetrazione locale tra interessi privati e ruoli pubblici – conseguenza inevitabile di un ceto di governo che faceva affari nel commercio, nella finanza, nella proprietà immobiliare e nella produzione agricola – sfociasse nell'aperta preponderanza dei primi sui secondi. In effetti, allorché questa latente compenetrazione rischiava di trasformarsi in aperta contrapposizione, a prevalere furono sempre le esigenze dello Stato e della sua *libertas*, rispetto a cui gli interessi particolari dei singoli nobili in qualità di mercanti-imprenditori-proprietari venivano per lo più subordinati, se non addirittura ostacolati. Le ragioni che portarono alla rottura nei rapporti tra l'aristocrazia locale e il vescovo Franciotti, fino all'interdetto del 1640, evidenziando il duplice ruolo che inquadrava il sistema alimentare lucchese come strumento e obiettivo del potere oligarchico, lo hanno dimostrato con chiarezza.

È altresì vero che, rispetto al primario obiettivo della conservazione politica della Repubblica, l'annona a Lucca non assunse una valenza strategica soltanto dal punto di vista del controllo sociale. Essa infatti – soprattutto in riferimento a questioni decisive come la circolazione dei cereali, il monopolio statale sul commercio del pane, la rigida distinzione tra cantine e osterie, e la diffusione del sale dalla città verso il contado – si manifestò anche come un imprescindibile strumento di fiscalità, spesso funzionante attraverso meccanismi di coazione distributiva quali i *repartimenti* forzati e le levate obbligatorie.

È soprattutto per quest'ultima funzione se gli episodi di contrabbando rappresentarono un problema molto urgente dal punto di vista finanziario, essendo i loro effetti assolutamente deleteri per le casse dello Stato. La lunga e irrisolta serie di contrasti che a Lucca vide contrapposti governo e clero per il problema della panificazione venale,

<sup>92</sup> Cfr. R. Sabbatini, *L'innovazione prudente. Spunti per lo studio di un'economia d'ancien régime*, Le Lettere, Firenze, 1996, pp. 83-89.



l'esistenza di circuiti di vendita clandestina di «sale d'ogni sorte», i ripetuti episodi di commercio illegale di cereali e le transazioni illecite di «altri simili vittuali» costituiscono, a tal proposito, un esempio paradigmatico.

Se i membri del clero lucchese, soprattutto per quanto riguarda la compravendita di pane e sale, giocarono un ruolo di primo piano all'interno dei meccanismi di aggiramento del sistema normativo imposto dal governo in ambito annonario (con tutti i problemi di natura giurisdizionale che inevitabilmente ne derivarono), va comunque evidenziato che il contrabbando e gli illeciti commerciali in materia alimentare – come ha dimostrato l'emblematico problema della gestione illegale di molte cantine – erano ampiamente diffusi all'interno della Repubblica, coinvolgendo vari settori della popolazione locale e dello stesso ceto aristocratico.

Ciò avvenne con una tale frequenza che gli interventi di vigilanza e repressione predisposti dalle istituzioni annonarie non poterono quasi mai essere realizzati, a livello pratico, se non in maniera elastica e calibrata, ossia secondo una negoziazione continua tra quanto stabilito in ambito normativo e ciò che effettivamente accadeva nella realtà quotidiana. Era cioè il contesto dell'illecito a determinare le azioni da intraprendere nei confronti dei trasgressori e delle loro infrazioni, in maniera flessibile e snella; un atteggiamento, questo, riconducibile alla duttilità della «misura di polizia», i cui metodi di intervento – secondo gli storici del diritto – avevano la funzione di ridurre la distanza esistente tra l'ordine giuridico di riferimento, da una parte, e le pratiche della socialità quotidiana, dall'altra<sup>93</sup>.

È per questo che i principi politici su cui si fondava l'annona lucchese arrivarono a un tale grado di radicamento sociale che – al di là dei vari problemi relativi alla loro attuazione in sede locale, alla persistenza dei canali commerciali clandestini e al continuo rigenerarsi della concorrenza illecita – riuscirono a garantire stabilmente il consenso dei governati nei confronti dei governanti: «tant que les nobles se conduiront ainsi, l'autorité ne leur sera point contestée», evidenziò a fine Settecento il sempre icastico Giuseppe Gorani, le cui critiche verso il

<sup>93</sup> «Qu'est-ce que la mesure de la police?»: cfr. P. Napoli, *Naissance de la police moderne* cit., pp. 297-301. Su tali aspetti, in relazione allo studio dei sistemi annonari in Età Moderna, si vedano anche R.P. Corritore, *Un problema negletto. Per un riesame della questione annonaria nelle città di antico regime*, «Storia urbana», n. 134 (2012), pp. 5-9, e F. Costantini, *In tutto differente dalle altre città* cit., pp. 19, 110-117. Sul rapporto tra norme giuridiche e pratiche quotidiane, e sul ruolo delle azioni (e delle relazioni sociali) come produttrici di norme, si veda S. Cerutti, *Normes et pratiques, ou de la légitimité de leur opposition*, in B. Lepetit (a cura di), *Les formes de l'expérience. Une autre histoire sociale*, Albin Michel, Paris, 1995, pp. 127-137.

ceto aristocratico lucchese non riguardarono affatto il suo governo annonario, che egli anzi giudicò «à la fois humaine et politique»<sup>94</sup>.

Nonostante le varie difficoltà, contingenti e strutturali, relative alla loro messa in pratica, questi principi si rivelarono indispensabili per raggiungere gli obiettivi che il patriziato locale volle (e seppe) prefiggersi per tutta l'Età Moderna: la conservazione dell'indipendenza repubblicana e la difesa della sua struttura costituzionale, ossia i due capisaldi stessi del proprio potere. Ne scaturì una politica particolare perché contestualizzata, molto più propensa a difendere la quiete sociale che a perseguire un astratto modello di governo compatto e omogeneo, applicabile cioè su tutto lo Stato; una politica di pragmatica resilienza, insomma, che in ambito annonario fece della repressione negoziata – è davvero pertinente usare questo ossimoro – il proprio strumento *governamentale* di riferimento.

<sup>94</sup> Durante il suo soggiorno a Lucca, Gorani fu testimone del vettovagliamento di «onze mille personnes ruinées par la grêle», convincendosi del fatto che «ces secours, donnés à propos, attachent le peuple à ses chefs», ciò che rafforzava l'«harmonie» tra nobili e sudditi: cfr. G. Gorani, *Mémoires secrets et critiques des cours, des gouvernements et des mœurs des principaux États de l'Italie*, III, Buisson, Paris, 1793, pp. 34-38. Per una riflessione sulla reale efficacia delle istituzioni annonarie di Antico Regime, si veda R. Barquín, *The Demand Elasticity for Wheat in the 14<sup>th</sup> to 18<sup>th</sup> Centuries*, «Revista de Historia Económica - Journal of Iberian and Latin American Economic History», n. 23/2 (2005), pp. 241-267.